

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.1 di 97



PARTE GENERALE

IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI - D.LGS 231/2001

1. Inquadramento giuridico

In deroga al principio di non imputabilità penale della persona giuridica, il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, emanato in esecuzione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300 ed entrato in vigore il 4 luglio 2001, introduce la responsabilità degli Enti per i fatti di reato commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da soggetti inseriti nell'organizzazione societaria e, precisamente dagli organismi meglio identificati al successivo punto 1.1..

In altre parole, accanto alla responsabilità penale dell'autore del reato si colloca la responsabilità dell'Ente, nel cui interesse o vantaggio il fatto illecito viene commesso (articolo 5). A tale riguardo la responsabilità dell'Ente è definita dal Legislatore come responsabilità di tipo amministrativo, quantunque essa nasca da un'ibridazione della responsabilità amministrativa con principi e concetti propri della sfera penale; il suo accertamento avviene, infatti, nell'ambito di un procedimento penale, disciplinato dalle norme di procedura penale e comporta l'applicazione di sanzioni afflittive.

La responsabilità amministrativa è, inoltre, autonoma rispetto a quella della persona fisica autrice del reato; l'Ente può essere infatti dichiarato responsabile, anche se l'autore materiale dell'illecito non è imputabile o non è stato individuato (**articolo 8**) ed anche se il reato è estinto, per cause diverse dall'amnistia. La responsabilità dell'Ente è, comunque, esclusa nel caso in cui l'autore del reato abbia agito nel suo esclusivo interesse.

Con la richiamata norma viene così intaccato un principio cardine dell'Ordinamento italiano, "**societas delinquere non potest**", con l'intento di adeguarsi ad un mutato quadro politico economico globale e di recepire dettati normativi e pronunciamenti di organismi internazionali ed europei.

La responsabilità amministrativa si configura infine, anche in relazione ai reati connessi alle attività svolte dall'Ente all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato stesso.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.2 di 97

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art. 5 del Decreto stabilisce che l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- **persone fisiche** che rivestono posizione di vertice, con esse intendendosi i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (i c.d. soggetti "apicali"); si ritiene che con la locuzione "apicali" si debbano intendere coloro che sono coinvolti nel potere di gestione dell'ente, a prescindere dal fatto che costoro possano esercitare individualmente (e quindi a prescindere dalle deleghe loro attribuite) ed a prescindere dal fatto che possano essere, in concreto, soggetti attivi del reato.
- **persone fisiche** sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati - di cui alla lettera a) dell'art.5 del Decreto- i così detti sottoposti. A titolo meramente esemplificativo è possibile affermare che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente:
 - A. **gli amministratori in genere**, i direttori generali, e coloro che possono "indirizzare" l'agire dell'Ente. Si ritiene poi, che rientrano, in questa categoria anche coloro cui è attribuita la rappresentanza dell'ente rispetto a specifiche attività, situazioni, atti rilevanti per l'attività dell'ente stesso: potrebbero essere rilevanti anche procuratori, avvocati, commercialisti, ove sia loro attribuito uno specifico potere di impegnare le decisioni e l'agire dell'ente. Vanno esclusi dal novero delle persone rilevanti i sindaci, che potranno rispondere, ove ne ricorrano i presupposti, a titolo di concorso nel reato con gli amministratori, restando però la loro posizione ed il loro agire non in grado di coinvolgere l'ente ai sensi della normativa in oggetto;
 - B. **le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera A)**: sono invece i dipendenti in genere e i soggetti legati alla società da un rapporto di lavoro parasubordinato e autonomo; vista la sempre maggiore complessità e specificità degli organigrammi aziendali, l'importanza anche del singolo nelle scelte e nelle attività della Società acquista sempre maggior rilievo.

1.2 IL SISTEMA SANZIONATORIO EX D.LGS. 231/2001

L'ente in presenza di un reato commesso da un soggetto appartenente alla propria struttura organizzativa, fatte salve le eccezioni di legge, è soggetto ad un sistema sanzionatorio che contempla **sanzioni amministrative** (la sanzione pecuniaria), **sanzioni interdittive**, **la confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna**.

Lo scopo delle sanzioni ex D.lgs 231 è rivolto a colpire direttamente o indirettamente il profitto dell'ente, disincentivando la commissione di reati nel proprio interesse o vantaggio, altresì, di incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa in modo da favorire

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.3 di 97

attività risarcitorie, riparatorie.

A detti fini l'art. 9 comma 1 enuclea le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, nello specifico: " LA SANZIONE PECUNIARIA - LE SANZIONI INTERDITTIVE - LA CONFISCA - LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA".

1) La sanzione pecuniaria

L'art. 10 del decreto stabilisce che per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria e non è ammessa la formula ridotta salvo i casi previsti all'art. 12; la determinazione della sanzione da parte del giudice avviene secondo il criterio/meccanismo delle quote che si articola in due fasi:

- a) nella prima fase il giudice fissa l'ammontare del numero delle quote che non deve essere **mai inferiore a cento né superiore a mille**, tenuto conto della valutazione e della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente (es. adozione di modelli organizzativi, codici etici, sistemi disciplinari), delle condotte riparatorie e riorganizzative (sanzioni disciplinari) dopo la commissione del reato;
- b) nella seconda fase l'organo giudicante determina il valore monetario della singola quota, che va da un minimo di **258 euro ad un massimo di 1.549 euro**, tenuto conto delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica.

Il quantum è dato dalla moltiplicazione tra l'importo della singola quota e il numero complessivo di quote comminate a titolo di sanzione; quest'ultima potrà quindi avere un ammontare che va da un minimo di **25.800 euro** ad un massimo di **1.549.000 euro**, per questo adattabile/rapportabile alle condizioni economiche dell'ente. E' evidente, tuttavia, che l'importo massimo se è sostenibile da una grande azienda, non è altrettanto sostenibile da un ente di modeste dimensioni.

Per questo, il legislatore ha disciplinato alcune circostanze in cui l'importo della quota è di valore pari a **103 euro, piuttosto che di euro 258**.

In fase di applicazione, la sanzione pecuniaria, stando alle revisioni **dell'art. 12**, è **ridotta della metà** e non può essere superiore a **103.291 euro** se:


- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è tenue-

La sanzione, invece, **viene ridotta da un terzo alla metà** se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose del reato;
- è stato adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

(Qualora si verificassero entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi).

Resta fermo che la sanzione pecuniaria in misura ridotta non può, comunque, essere inferiore a **10.329 euro**.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.4 di 97

2. Sanzioni interdittive

L'interdizione è l'istituto giuridico che comporta una limitazione temporanea dell'esercizio di una attività o di un diritto, in tutto o in parte, intendendo il legislatore contrastare più efficacemente le condotte illecite all'interno delle persone giuridiche, in forza del loro contenuto inibitorio.

Le sanzioni interdittive hanno una durata limitata (**non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni**) e possono essere applicate in via definitiva solo nei casi statuiti **dall'art. 16 del decreto**.

L'art. 9 c.2 del decreto individua e riporta le seguenti sanzioni interdittive:

- **L'interdizione dall'esercizio dell'attività** che comporta la chiusura dell'intera azienda o di un suo ramo; essa è un'autonoma sanzione ma può anche essere l'effetto dell'applicazione della seconda sanzione interdittiva;
- **La sospensione o la revoca delle autorizzazioni**, licenze, concessioni funzionali e prodromiche all'esercizio dell'attività;
- **Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione**, comporta il blocco delle entrate dell'ente, con l'esclusione dei contratti necessari per ottenere le prestazioni di un servizio pubblico necessario al normale svolgimento dell'impresa;
- **L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi** e la revoca di quelli già ottenuti;
- **Il divieto di pubblicizzare beni e servizi**.

I presupposti per l'applicazione delle sanzioni interdittive sono disciplinati **dall'art. 13** del decreto, laddove, si prevede che le sanzioni si applicano in relazione ai reati per i quali esse sono espressamente previste e, comunque, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:


- l'ente ha tratto dal reato un profitto di un certo rilievo e il reato è stato commesso da un soggetto in posizione apicale o da un soggetto sottoposto alla direzione dei primi, a causa di gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive, comunque, non si applicano se la sanzione pecuniaria viene applicata in formula ridotta ex art. 12 c.1, altresì, qualora applicate, per effetto delle modifiche adottate dall'art. 1 c. 9, lett. a), **L. 9 gennaio 2019, n. 3**, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3) I criteri di scelta, i casi di non applicazione, la sanzione interdittiva in via definitiva

I criteri di scelta della/e sanzione/i interdittiva/e sono disciplinati **dall'art. 14** del decreto, a mente del quale i medesimi devono coincidere con i principi di **proporzionalità, idoneità e gradualità, di cui all'art. 11 del medesimo Decreto**.

La proporzionalità vuole che il giudice scelga la sanzione interdittiva a seconda della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, delle condotte riparatorie e riorganizzative dell'Ente dopo la commissione del reato.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.5 di 97

L'idoneità sta a dire che la sanzione interdittiva deve essere scelta in modo da prevenire il tipo di illecito commesso, permettendo al giudice, a tali fini, anche un'applicazione congiunta di più sanzioni.

La gradualità delle sanzioni interdittive, principio a cui deve ispirarsi e attenersi il giudicante, risulta evidente dalla previsione del c. 4 art. 14 che testualmente recita: *“L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata”*.

Anche per le sanzioni interdittive e la non applicazione delle stesse si rimanda alle casistiche già enucleata ex **art. 12 c.1**. Parimenti, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive, in presenza di condotte riparatorie ex art. 17 che testualmente recita: *“Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:*

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;*
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”*.

In quanto all'applicazione definitiva delle sanzioni interdittive provvede **l'art. 16**, secondo il quale: l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività può essere applicata se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. Sempre in via definitiva, il giudice, può comminare la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o del divieto di pubblicizzare beni o servizi, quando l'ente è stato già condannato alla stessa sanzione, almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Parimenti, in via definitiva, si applica l'interdizione dall'attività, ogni qual volta l'ente o una propria unità organizzativa viene stabilmente utilizzata, allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati.

4) Rimedio alla sanzione interdittiva - IL COMMISSARIO GIUDIZIALE -

Il legislatore all'art. 15 del decreto ha elaborato, soprattutto per ragioni di pubblico interesse/occupazionali, un'alternativa alle sanzioni interdittive, consistente nella nomina del Commissario Giudiziale.

Si tratta di una soluzione che viene adottata dal giudice nei confronti dell'ente, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva, se sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.6 di 97

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione comporterebbe un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, a causa delle dimensioni e delle condizioni economiche del territorio, ripercussioni sull'occupazione.

5) La pubblicazione della sentenza di condanna ex art. 18

Tra le altre sanzioni a cui può andare incontro l'ente, la norma prevede la pubblicazione della sentenza di condanna. La pubblicazione configura e si inquadra come una sanzione amministrativa a carattere accessorio della sanzione/condanna principale che opera nei casi più gravi, avendo una finalità di pubblicità denigratoria nei confronti dell'ente.

6) La confisca

Per ultimo il decreto all'art. 19 stabilisce che nei confronti dell'ente è sempre disposta, con sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, con eccezione per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Quando non è possibile eseguire la confisca secondo le condizioni citate, essa può avere ad oggetto denaro, beni di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, nelle disponibilità dell'ente.

La confisca ex art. 19 da non confondere con quella ex art. 240 c.p.; quest'ultima a differenza è una misura di sicurezza patrimoniale che consiste nell'espropriazione delle cose che sono servite a commettere il reato o ne rappresentano il prezzo, il profitto o il prodotto.

1.3. GRUPPI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Sulla base di quanto previsto espressamente dal **Capo I, Sez. III, del D.Lgs. 231/ 2001** i reati oggetto della normativa in esame sono suddivisibili nei seguenti gruppi:

- 1) indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (si veda **art. 24**);
- 2) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (si veda **art. 24 bis**);
- 3) delitti di criminalità organizzata (si veda **art. 24 ter**);
- 4) concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (si veda **art. 25**);
- 5) falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (si veda **art. 25 bis**);
- 6) delitti contro l'industria e il commercio (si veda **art. 25 bis.1**);
- 7) reati societari (si veda **art. 25 ter**);
- 8) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, o in violazione dell'art. 2 convenzione di New York 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo (si veda **art. 25 quater**);
- 9) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (si veda **art. 25 quater 1**);
- 10) delitti contro la personalità individuale (si veda **art. 25 quinquies**);

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.7 di 97

- 11) abusi di mercato (si veda **art. 25 sexies**);
- 12) omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (si veda **art. 25 septies**);
- 13) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (si veda **art. 25 octies**);
- 14) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Art. 25-octies.1
- 15) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (si veda **art. 25 nonies**);
- 16) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (si veda **art. 25 decies**);
- 17) reati ambientali (si veda **art. 25 undecies**);
- 18) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (si veda **art. 25 duodecies**);
- 19) reati di razzismo e xenofobia (si veda **art. 25-terdecies**);
- 20) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (si veda **art. 25-quaterdecies**);
- 21) reati tributari (si veda **art. 25 quinquiesdecies**);
- 22) reati transnazionali (introdotti dalla **Legge 146/2006** "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001").

Qui di seguito le fattispecie da attenzionare per i singoli gruppi di reati, significando che per quelli di maggior interesse/rilevanza per Pescara Multiservice s.r.l. saranno oggetto di ulteriori specifiche **nella parte speciale del MOG**.

Resta bene inteso che l'Ente, nel quadro ordinamentale vigente, non è chiamato a rispondere per ogni reato commesso dai soggetti Apicali o Sottoposti, ma solo per quelli tassativamente previsti dal Decreto e, segnatamente, per le fattispecie enucleate nelle successive liste/gruppi:

- i) **ARTICOLO 24 D.LGS. 231/2001**- "INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE" - Rubrica così modificata dall'art. 5, comma 1, lett. a) D.lgs 75/2020 -

Di seguito il Gruppo dei reati richiamati dall'art. 24 del D.Lgs 231/01

- Art. 316 bis c.p. - **Malversazione a danno dello Stato**
- Art. 316 Ter c.p. - **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**
- Art. 356 c.p. - **Frode nelle pubbliche forniture**
- Art. 640 c.p. comma 2, n. 1 **Truffa**
- Art. 640 bis c.p. - **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**
- Art. 640 ter c.p. - **Frode informatica**
- Art. 2 della L. n. 898 del 1986 - **Indebita percezione di contributi del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia,**

Nota

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.8 di 97

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Il reato di malversazione a danno dello Stato consiste nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

L'ipotesi criminosa si caratterizza pertanto per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione. Con riferimento al reato di malversazione a danno dello Stato, occorre chiarire che, con la formula "contributi, sovvenzioni o finanziamenti", il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

L'Art. 316 bis c.p. così recita:

Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Nota esplicativa

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (artt. 640 bis e 316 ter c.p.)

I reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si caratterizzano per l'ottenimento illecito di erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità Europee o di altri enti pubblici.

A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

L'Art. 640 bis c.p, così recita:

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

L'Art. 316 ter c.p. così recita:

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.9 di 97

Nota esplicativa

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

La fattispecie di reato è stata inserita nell'art. 24 del D.lgs 231/01 ad opera del D.lgs 75/2020. Il reato punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. All'ente possono essere applicate sia le sanzioni pecuniarie che interdittive.

Per «contratto di fornitura» si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019).

La norma identifica un quid pluris che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass., VI, 11 febbraio 2011, n. 5317). Si richiede anche un comportamento, da parte del privato fornitore, non conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale: ed in questo consiste l'elemento della frode.

Del reato di frode nelle pubbliche forniture può rispondere anche colui il quale, pur non essendo parte del contratto di fornitura, abbia assunto l'obbligo di darne esecuzione, anche parzialmente: Cass., III, 22 marzo 1991, n. 3264.

L'Art. 356 c.p. così recita:

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 [c.p. 29, 32] (1).

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente [c.p. 252].

(1) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.).


Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui il soggetto passivo degli artifici e raggiri che caratterizzano la relativa condotta sia lo Stato o altro Ente pubblico.

L'Art. 640 c.p. così recita:

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549:

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.10 di 97

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
- [3] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Nota esplicativa

Frode Informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la fattispecie di frode informativa assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Appare opportuno chiarire che, per sistema informatico deve intendersi l'hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

È controversa la possibilità di considerare ricompresa nella previsione della norma qui in esame la semplice intrusione in un sistema informatico protetto; al riguardo, appare opportuno rilevare che la recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Pen. 4 ottobre 1999, n. 3065) ritiene che una simile condotta integri la fattispecie di cui all'art. 615 *ter* c.p. ("accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico") e non quella di frode informatica ex art. 640 c.p.

L'Art. 640 ter c.p. così recita:

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.11 di 97

Art. 2, L. 23 dicembre 1986 n. 898 - “Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo”

Nota esplicativa

La norma è stata inserita nell’Ordinamento che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, ad opera del D.lgs 75/2020, e sanziona il reato di **indebita percezione di contributi del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia**, previsto dall’art. 2 l. 23 dicembre 1986, n. 898.

Il D.L. 7 settembre 1987, n. 370 (in G.U. 10/09/1987, n. 211) convertito in legge con modificazioni con la L. 4 novembre 1987, n. 460 (in G.U. 09/11/1987, n. 262) ha disposto che la disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, secondo periodo, è da intendersi nel senso che la sanzione penale si applica solo quando concorrono congiuntamente le condizioni ivi previste, ossia che la somma indebitamente percepita risulti pari o superiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante e che essa sia comunque superiore a lire venti milioni.

L’Art. 2 della L, 23 dicembre 1986 n. 898 così recita:

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall’articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ((La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000). Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell’articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l’importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all’amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell’ente, in relazione a tali reati, sono previste **fino ad un massimo di 1000 quote**. Per il valore delle quote si veda il paragrafo precedente.

- ii) **ARTICOLO 24 BIS D.LGS. 231/2001** – “DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI” - (Articolo introdotto nel Decreto con l’art. 7 della legge n. 48 del 18 marzo 2008 e modificato dal D. Lgs. n. 7 del 15 gennaio 201, dal D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 nonché dalla legge n. 133 del 18.11.2019)

Nell’era del cyberspace il tema della criminalità informatica ha assunto una nuova dimensione ed una rilevanza crescente. L’incessante diffusione delle tecnologie dell’informazione e della

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.12 di 97


comunicazione per questioni legate principalmente alla riduzione dei costi, all'interoperabilità ed alla standardizzazione ha, da un lato, introdotto nuove opportunità ma, dall'altro, ha generato il proliferarsi di nuove condotte penalmente rilevanti. Oggigiorno si parla di cybercrime e cybersecurity come inquietanti rischi per lo sviluppo globale, sia per la rilevanza delle infrastrutture critiche informatizzate per l'economia nazionale e la sicurezza, che per l'interazione con le politiche che affrontano la privacy e la protezione dei dati. In questo scenario si collocano i numerosi interventi legislativi finalizzati, da un lato, a garantire la necessità di tutelare gli interessi legittimi nell'uso e nello sviluppo delle tecnologie informatiche e, dall'altro, a spingere le organizzazioni, sia nel settore pubblico che in quello privato, ad attuare meccanismi interni reali ed efficaci per la salvaguardia della sicurezza delle reti, dei sistemi e dei dati. **ALCUNI DEI COMPORTAMENTI CHE COSTITUISCONO UNA MINACCIA ALLA SICUREZZA INFORMATICA, SONO STATI INFATTI QUALIFICATI ALL'INTERNO DEL NOSTRO ORDINAMENTO COME CONDOTTE PENALMENTE PERSEGUIBILI** (es. introduzione di virus informatici, frodi informatiche, sabotaggi, spionaggio, modifica o cancellazione di dati/informazioni, attentati a sistemi informatici che supportano l'erogazione di servizi di pubblica utilità, abusi di privilegi etc..) ed inseriti tra i "reati presupposto" della responsabilità degli enti di cui all'art. 24 bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) del DLgs. n. 231/2001.

La legge 18 marzo 2008, n. 48 ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità della società.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli **615 ter, 617 quater, 617 quinques, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinques del codice penale**, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da **cento a cinquecento quote**.

Qui di seguito i reati collegati all'articolo in rubrica:

- Art. 615 ter c.p. - **“Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”**
- Art. 617 quater c.p. - **“Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”**
- Art. 617 quinques c.p. - **“Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”**
- Art. 635 bis c.p. - **“Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”**
- Art. 635 ter c.p. - **“Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità”**
- Art. 635 quater c.p. - **“Danneggiamento dei sistemi informatici o telematici”**
- Art. 635 quinques c.p. - **“Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità”**
- Art. 491 bis c.p. - **“Documenti informatici”**
- Art. 640 quinques c.p. - **“Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”**
- Art. 1, c. 11, del D.L. n. 105/2019 **“ Sicurezza Nazionale cibernetica”**

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.13 di 97

L'Art. 615 ter c.p. così recita:

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino i sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi, si procede di ufficio.

L'Art. 617 quater c.p. così recita

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.


Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato al pubblico servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

L'Art. 617 quinquies c.p. così recita:

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.14 di 97

L'Art. 635 bis c.p. così recita:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

L'Art. 635 ter c.p. così recita:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

L'Art. 635 quater c.p. così recita:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, danneggi, distrugga, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.

L'Art. 635 quinquies c.p. così recita:

Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Nota esplicativa


Nei casi di condanna previsti per uno dei delitti di cui agli articoli precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e e) del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

Di seguito il testo completo degli articoli di riferimento:

L'Art. 615 quater c.p. così recita:

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.15 di 97

mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a Euro 5.164,57.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da Euro 5.164,57 a Euro 10.329,14 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

L'Art. 615 quinquies c.p. così recita:

Chiunque diffonda, comunichi o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a Euro 10.329,14.

Nota esplicativa

Nei casi di condanna previsti per uno dei delitti di cui agli articoli precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e) del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231 per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

Di seguito il testo completo degli articoli di riferimento:

L'Art. 491 bis c.p. così recita:

Se alcuna delle falsità previste dal presente Capo(1) riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

(1) Capo III - **Della falsità in atti**, Artt. 476 – 493 bis:

Art. 476. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Art. 477. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

Art. 478. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.

Art. 479. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Art. 480. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.

Art. 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.16 di 97

Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Art. 484. Falsità in registri e notificazioni.

Art. 485. Falsità in scrittura privata.

Art. 486. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato.

Art. 487. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.

Art. 488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.

Art. 489. Uso di atto falso.

Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

Art. 491. Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena.

Art. 492. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.

Art. 493. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.

Art. 493 bis. Casi di perseguibilità a querela.

Nei casi di condanna previsti per uno dei delitti di cui agli articoli precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231.

La sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote e' prevista altresì per i reati **di cui all'art. 1, comma 11 del decreto legge n. 105 del 21.09.2019** (così come previsto dall'art. 1 comma 11 bis della relativa legge di conversione n. 133 del 18.11.2019).

L'Articolo 1 c.11 D.L. 105/2019 così recita:

“ Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b) , o al comma 6, lettera a) , o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c) , fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b) , o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a) , o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.”

L'Art. 640 quinquies c.p. così recita:

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.

- iii) **ARTICOLO 24 TER D.LGS. 231/2001** – “DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA” – (articolo introdotto nel Decreto con l'art. 2 della legge n. 94 del 15 luglio 2009 e modificato dalla Legge n. 69 del 27 maggio 2015)

L'articolo 24 ter è stato inserito nel Decreto 231 dalla L. 94/2009 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica“ e successivamente modificato dalla L. 69/2015 “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.17 di 97

A seguire le “famiglie” di reati previsti e sanzionati dall’articolo in rubrica:

Delitti di criminalità organizzata

L’Art. 2, comma 29, L. 15 luglio 2009 n. 94 Il DDL ha inserito nel Decreto 231/01 l’art. 24 ter (**delitti di criminalità organizzata**), che estende la responsabilità da reato delle persone giuridiche ai delitti di cui agli articoli seguenti:

– **416 c.p. (Associazione per delinquere)**: l’estensione del Decreto 231 a tale fattispecie di reato costituisce forse la novità maggiormente rilevante introdotta dalla norma innanzi richiamata.

L’associazione per delinquere, infatti, sanziona l’accordo di tre o più soggetti finalizzato alla commissione di qualsiasi delitto, e la sua inclusione tra i reati-presupposto ha, come meglio evidenziato in seguito, rilevanti effetti sulla determinatezza ed estensione della responsabilità da reato degli enti;

– **416, comma 6, c.p.:** tale norma, che già sanzionava le associazioni finalizzate alla commissione dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (**art. 600 c.p.**), tratta di persone (**art. 601 c.p.**), acquisto e alienazione di schiavi (**art. 602 c.p.**), viene estesa, con l’approvazione della norma sulla sicurezza, anche ai delitti di **prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)** e **pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)**, nonché ai delitti di cui **all’art. 12, D.Lgs. 286/1998** (Testo Unico sull’immigrazione); la fattispecie di reato qui indicata diventa rilevante anche ai fini del Decreto, come autonomo reato-presupposto, con un regime sanzionatorio più grave per l’ente rispetto a quello previsto per l’integrazione delle restanti ipotesi previste dall’art. **416 c.p.**;

– **416 bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso, anche straniero)**;

– **416 ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)**;


– **630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione)**;

– **Art. 74 del DPR 309/1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)**;

– **Art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p. (Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’art. 2, comma 3, L. 110/1975), nonché ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui al già citato art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso.**

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell’ente, in relazione a tali reati, sono comprese tra le 300 e le 800 quote; è inoltre prevista l’applicabilità delle sanzioni interdittive fino ad un anno. Inoltre, se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo di commettere uno dei delitti di cui sopra, si potrà applicare la misura dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3 del Decreto.

Va evidenziato che l’inserimento nel Decreto di alcune fattispecie già previste tra i reati transnazionali di cui alla L. 146/2006 non costituisce abrogazione implicita di questi ultimi reati. I reati transnazionali costituiranno quindi ipotesi speciali (proprio a causa della loro aggiuntiva

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.18 di 97

caratteristica di transnazionalità) dei corrispondenti reati che saranno elencati dall'art. 24 ter del Decreto.

Inoltre, con riferimento ai delitti di cui agli artt. **600, 600 bis, 600 ter, 601 e 602 c.p.**, che già in passato costituivano autonomi reati-presupposto, la loro introduzione nell'art. 416, comma 6, c.p., tra i nuovi reati-presupposto, estende la responsabilità degli enti anche al caso di mera partecipazione di soggetti apicali o subordinati ad una associazione finalizzata alla commissione di tali fattispecie.

L'Art. 416 c.p. così recita:

Quando tre o più persone⁽¹⁾ si associano⁽²⁾ allo scopo di commettere più delitti [305, 306]⁽³⁾, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi⁽⁴⁾ soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni⁽⁵⁾.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più [32 quater]⁽⁶⁾.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma⁽⁷⁾.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma⁽⁸⁾.

L'Art. 416 bis c.p. così recita:

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone⁽²⁾, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni [112 n. 2].

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione⁽³⁾ del vincolo associativo e della condizione d'assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali⁽⁴⁾⁽⁵⁾.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.19 di 97

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego [240]⁽⁶⁾.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta⁽²⁾ e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso [32quater].

L'Art. 416 ter così recita:

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici⁽²⁾

L'Art. 74 DPR 309/90 così recita:

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 23, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.20 di 97

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.


- iv) **ARTICOLO 25 D.LGS. 231/2001** - “PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D’UFFICIO” - (articolo modificato dall’art. 1, comma 77, lettera a) della legge n. 190 del 6 novembre 2012, dalla L. 9 gennaio 2019 n. 3 e D.lgs 14 luglio 2020 n. 75.

La L. 69/2015, recante disposizioni in materia di DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, ha modificato alcuni dei seguenti reati presupposto: **art. 317 c.p.; art. 318 c.p.; art. 319 c.p.; art. 319 ter c.p. e art. 319 quater c.p.** Successivamente, la L. n. 3 del 9 gennaio 2019, recante misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, ha modificato **l’art. 322 bis del c.p.** e introdotto **l’art. 346 bis c.p.**

Da ultimo il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020, recante norme per la “lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” è intervenuto sull’art. 25 del d.lgs. n. 231/2001, ampliando il panorama dei delitti contro la P.A., che ora comprende i reati di **peculato** di cui agli **artt. 314 e 316 c.p.** e il delitto di **abuso di ufficio** di cui all’art. **323 c.p.**

Qui di seguito la lista dei reati dell’articolo in rubrica:

- Artt. 318, 321, 322 c.p., comma primo e terzo, - **“Corruzione per l’esercizio della funzione” “Istigazione alla corruzione”;**
- Artt. 314, c. 1, 316 e 323 c.p. - **“Peculato” “Peculato mediante profitto dell’errore altrui” “Abuso d’Ufficio”;**
- Art. 346 bis c.p. - **“Traffico di influenze illecite”;**
- Artt. 319, 319-ter, comma 1, c.p. - **“Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio” “Corruzione in atti giudiziari”;**
- Art. 317 c.p. - **“ConcuSSIONE”;**
- Artt. 319 quater c.p. - **“Induzione indebita a dare o promettere utilità”**
- Art. 319 bis c.p. - **“Circostanze aggravanti”;**

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.21 di 97

- Artt. 320 e 322-bis - **“Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”**
“Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”.

L’art. 314 c.p. c. 1, così recita:

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio⁽¹⁾, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità⁽²⁾ di denaro o di altra cosa mobile altrui⁽³⁾, se ne appropria⁽⁴⁾, è punito con la reclusione da quattro⁽⁵⁾ a dieci anni e sei mesi.

(1) La fattispecie configura un reato proprio non esclusivo, potendo essere concretamente commesso anche da un estraneo in accordo con i soggetti pubblici indicati.

(2) Il presupposto della condotta è il possesso o la disponibilità della cosa. Per **possesso** la dottrina è concorde nel non considerarlo alla stregua del possesso civile, ma nel ritenerlo quale potere di fatto sul bene, direttamente collegato ai poteri e ai doveri funzionali dell'incarico ricoperto, adottando quindi un concetto più ampio. L'affiancamento poi della **disponibilità** chiarisce che anche la possibilità di disporre la cosa a prescindere dalla materiale detenzione è idonea ad integrare, sussistenti gli altri elementi, il reato in esame. Entrambi poi devono trovare la loro ragione nell'**ufficio** o il **servizio** svolto dai soggetti pubblici, essendo quindi il titolo in virtù del quale possiedono la cosa, distinguendosi così dall'appropriazione indebita (646), che non richiede tale requisito.


(3) Il requisito dell'**altruità** ha sostituito quello dell'appartenenza o meno del bene alla P.A., che caratterizzava la previsione precedente. La norma in esame infatti ha assunto tale configurazione con la l. 26 aprile 1990, n. 86, che ha riunito in un'unica fattispecie le vecchie figure di peculato e di malversazione a danno di privati. Il peculato, infatti, in origine puniva il soggetto pubblico che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o altra cosa mobile, appartenente alla P.A., se ne appropriava o la distraeva a profitto proprio o altrui, mentre la malversazione, tipizzata all'art. 315, ormai abrogato, puniva la medesima condotta, però avente ad oggetto denaro o qualsiasi cosa non appartenente alla P.A..

(4) Si tratta di un reato di mera condotta e al pari dell'appropriazione indebita (646) viene punita l'**appropriazione**, intesa come il comportarsi uti dominus nei confronti del denaro o della cosa mobile posseduti. Con la riforma del 1990 (l. 26 aprile 1990, n. 86) è stata cancellata la condotta ulteriore di distrazione, ovvero la destinazione del bene a finalità diverse da quelle sottese alla ragione del possesso, al fine di evitare nella prassi distorsioni interpretative.

Nota esplicativa

PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (Art, 316 c.p.)

Nonostante la norma parli di “peculato”, è stato osservato che trattasi di un **uso improprio del termine**, dato che non è richiesto, ai fini della configurabilità del delitto, il **possesso della cosa altrui**, distinguendosi dunque radicalmente dalla norma di cui **all'art. 314**, che infatti richiede il possesso o la detenzione di cosa o di denaro altrui come presupposto del reato.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.22 di 97

Specularmente, si è altresì escluso che trattasi di una forma particolare di **concussione** (art. 317), difettando qui il requisito dell'induzione in errore nei confronti del soggetto passivo del reato.

Esso rappresenta un **reato proprio**, in quanto tale commissibile solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, **nell'esercizio delle funzioni o del servizio**. Fatto tipico previsto dalla norma è la **ricezione** (accettazione non dovuta) e la **ritenzione** (trattenimento di ciò che è stato per errore consegnato). Il denaro o altre utilità devono essere ritenuti per sé o per terzi (non rientrando comunque la P.A. nella nozione di terzo). Presupposto ulteriore ed essenziale del delitto è che il terzo sia **erroneamente convinto** di dover consegnare denaro o altre utilità nelle mani del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che la accetta o la ritiene sfruttando l'errore. L'errore del soggetto passivi deve quindi **preesistere alla condotta del funzionario, essere spontaneo e quindi non determinato**, ricadendosi altrimenti nella fattispecie di concussione. Viene richiesto il **dolo generico**, ossia la consapevolezza dell'altrui errore e la volontà di ricevere o ritenere la cosa.

L'Art. 316 c.p. così recita:

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio⁽¹⁾, giovandosi dell'errore altrui⁽²⁾, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo⁽³⁾, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000⁽⁴⁾⁽⁵⁾

(1) A differenza della fattispecie carattere generale del peculato (v. 314), qui l'esercizio delle funzioni o del servizio non costituisce la ragione del possesso, ma solo un momento cronologico all'interno del quale deve concretizzarsi la condotta tipica.

(2) Giovarsi dell'errore altrui significa approfittare di una preesistente falsa rappresentazione del terzo tale da mettere il soggetto agente nella condizione di poter consumare il reato. L'errore che genera l'appropriazione può discendere da qualsiasi causa, ma non può essere prodotto volontariamente, ovvero con dolo, dal soggetto.


(3) A differenza del peculato di cui all'art. 314 non è richiesto il requisito del preesistente possesso e la condotta consiste nel ricevere, ovvero accettare quanto viene per errore dato o reso disponibile, oppure nel ritenere, cioè non restituire.

(4) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

(5) Il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Nota esplicativa

ABUSO D'UFFICIO (art. 323 c.p.)

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.23 di 97

L'abuso d'ufficio rappresenta un'ipotesi di **reato plurioffensivo**, dato che il bene giuridico tutelato non è solamente il buon andamento della P.A., ma anche il patrimonio del terzo danneggiato dall'abuso del funzionario pubblico.

Esso è un **reato proprio**, in quanto soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio. L'ampia formula consente di ritenere oggetto del reato non solo i tipici provvedimenti amministrativi, bensì **qualunque specie di atto o attività** posta in essere dal funzionario.

L'abuso d'ufficio rappresenta un **reato di evento**, il cui disvalore penale si realizza al momento della effettiva produzione di un **ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto ad altri**. Per quanto riguarda l'**ingiusto vantaggio**, esso può essere soltanto patrimoniale (non quindi qualsiasi utilità, come previsto in mole norma di cui al presente capo) e configura una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale del soggetto pubblico, indipendentemente da un effettivo incremento economico. Il **danno per il terzo** non viene invece specificato e pertanto può consistere in qualsiasi aggressione ingiusta nei confronti della sfera personale o patrimoniale del soggetto passivo.


È richiesta la c.d. **doppia ingiustizia del danno**, nel senso che ingiusta deve essere sia la condotta (in quanto connotata da violazione di legge), sia il vantaggio patrimoniale conseguito. Per effetto dell'ultima modifica normativa dell'art. 323 c.p., la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni o del servizio viola le norme di legge che ne disciplinano l'esercizio può essere ora integrata solo dalla violazione di "regole di condotta previste dalla legge o da atti aventi forza di legge", cioè da fonti primarie, con esclusione dei regolamenti attuativi, e che abbiano, inoltre, un contenuto vincolante precettivo da cui non residui alcuna discrezionalità amministrativa. Pertanto, si è notevolmente ristretto l'ambito di rilevanza penale del delitto di abuso d'ufficio con inevitabili effetti di favore applicabili retroattivamente ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p. Con la novella, si sarebbe, cioè, determinata una parziale *abolitio criminis* in relazione alle condotte commesse prima dell'entrata in vigore della riforma mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità.

L'Art. 323 c.p. così recita:

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato(1), il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio(2) che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio(3), in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità(4), ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale(5) ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni(6).

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità (7).

(2) Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso tanto dal p.u. quanto dall'i.p.s., figura inserita dalla legge 26 aprile 1990, n.86, al fine di non lasciare impunita la condotta di

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.24 di 97

distrazione di danaro o altra cosa mobile effettuata a vantaggio del privato da parte dell'incaricato di un pubblico servizio.

(3) La condotta deve essere compiuta nello svolgimento delle funzioni o del servizio, non rileva dunque il compimento di atti in occasione dell'ufficio e il mero abuso di qualità, cioè l'agire al di fuori dell'esercizio della funzione o del servizio.

(4) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 23 comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

(5) Il riferimento al vantaggio patrimoniale fa sì che venga dato rilievo al complesso dei rapporti giuridici a carattere patrimoniale conseguenti all'atto antidoveroso dell'agente, senza dunque ricomprendere vantaggi di tipo morale o politico.

(6) L'art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190 ha comportato un aggravamento di pena, prima prevista nei limiti edittali di sei mesi e tre anni.

(7) *Si tratta di una circostanza aggravante speciale ad effetto comune, connessa ad una rilevante gravità.*

Nota esplicativa

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.) E INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319 QUATER C.P.)

Il reato di concussione si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del pubblico ufficiale dei propri poteri al fine di costringere il soggetto passivo a riconoscere al funzionario un vantaggio di natura economica o personale.

La L. 190/2012 ha modificato l'art. 317 c.p. scorporando il reato di "concussione per induzione" che ora viene disciplinato in modo autonomo dall'art. 319 quater c.p. Il fatto costitutivo del reato è rappresentato dalla coercizione della volontà del privato che si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste, Per questa fattispecie viene prevista anche la punibilità del privato "indotto".

Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.


La L. 69/2015 ha ampliato la categoria dei soggetti che possono commettere il reato di concussione, aggiungendo nuovamente il riferimento all'incaricato del pubblico servizio, che era stato espunto dalla L. 190/2012.

L'Art. 317 c.p. così recita:

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

L'Art. 319 quater c.p. così recita.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.25 di 97

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Nota esplicativa

CORRUZIONE (artt. 318 e 319 c.p.) - CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE E CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO -.

In generale, il reato di corruzione consiste in un accordo fra un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo la dazione o la promessa di denaro o altra utilità che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione propria) ovvero conforme a tali doveri (corruzione impropria).

La corruzione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è considerata sotto un duplice profilo:

corruzione attiva allorché un dipendente della società corrompe un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l'ottenimento di qualche vantaggio a favore della società medesima;

corruzione passiva allorché un dipendente della società, in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, riceve denaro o la promessa di denaro o altra utilità per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio. Quest'ultima ipotesi è nei fatti difficilmente realizzabile perché il dipendente si fa corrompere non nell'interesse della società ma del proprio interesse.

La corruzione si manifesta quando le parti essendo in posizione paritaria fra di loro pongono in essere un vero e proprio accordo diversamente dalla concussione che invece presuppone lo sfruttamento da parte del pubblico ufficiale della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione.

L'Art. 318 c.p. così recita:

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

L'Art. 319 c.p. così recita:

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Nota esplicativa

Ai sensi dell'art. 319 bis ("Circostanze aggravanti"), la pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. ("Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio"), le disposizioni di cui all'art. 318 e 319 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, In ogni caso la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.26 di 97

Art. 319 ter c.p. - “Corruzione in atti giudiziari”

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Nota esplicativa

Ai sensi dell'art. 321 c.p. (“Pene per il corruttore”), le pene stabilite dalle precedenti disposizioni, in relazione alle fattispecie degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

L'Art. 322 c.p. così recita:

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.


La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319.

L'Art. 322 bis c.p. così recita:

Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono le funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*
- 5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della*

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.27 di 97

Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli artt. 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé e ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di mantenere un'attività economica finanziaria.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Nota esplicativa

Traffico di influenze illecite (art 346 bis c.p.)

Commette il delitto di **traffico di influenze illecite** chi, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio o corruzione in atti giudiziari, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

L'Art. 346 bis c.p. così recita:


“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.28 di 97

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un massimo di 800 quote.

- v) **ARTICOLO 25 BIS D.LGS. 231/2001** – “FALSITA’ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO” – *(articolo aggiunto dall’articolo 6 del D.L. 25 settembre 2001 n. 350 [convertito in legge 23 novembre 2001, n. 409] e modificato dall’articolo dall’art.15 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, più recentemente dal D.Lgs. n. 125 del 21 giugno 2016)*


Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473, 474 c.p.)

Si ha contraffazione di monete nell’ipotesi in cui un soggetto fabbrichi *ex novo* una moneta falsa, mentre sussiste la diversa fattispecie dell’alterazione nel caso di monete vere cui sia stata data l’apparenza di un valore superiore o inferiore a quello reale; in entrambi i casi, si ha falsificazione di monete o di oggetti ad esse equiparate.

Il bene giuridico tutelato dalle norme che puniscono il **falso nummario** è la pubblica fede, messa in pericolo da condotte che possano pregiudicare il sentimento di fiducia generalizzata nei confronti dell’autenticità dei mezzi di scambio di cui si serve l’economia contemporanea. Trattasi di **reato di pericolo** e non di danno, nonostante la falsificazione possa arrecare anche danni economici ai privati, dato che il reato si consuma già nel momento in cui la pubblica fede viene messa in pericolo dalla falsificazione stessa. Preliminarmente va dato atto che, data la natura di pericolo dei reati in questione, il **principio di offensività** impone di non considerare penalmente rilevante varie condotte, rientranti nelle ipotesi di **falso grossolano, falso innocuo e falso inutile**

Qui di seguito il gruppo di reati (Art. 25 bis) di falso nummario che mettono in pericolo la pubblica fede:

- Articolo 453 Codice Penale [Aggiornato al 28/02/2021] **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;**
- Articolo 454 Codice Penale [Aggiornato al 28/02/2021] **Alterazione di monete;**
- Articolo 455 Codice Penale [Aggiornato al 28/02/2021] **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;**
- Articolo 457 Codice Penale [Aggiornato al 28/02/2021] **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;**
- Articolo 459 Codice Penale [Aggiornato al 28/02/2021] **Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;**
- Articolo 460 Codice Penale [Aggiornato al 28/02/2021] **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;**

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.29 di 97

- Articolo 461 Codice Penale [Aggiornato al 28/02/2021] **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;**
- Articolo 464 Codice Penale [Aggiornato al 28/02/2021] **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;**
- Articolo 473 Codice Penale [Aggiornato al 28/02/2021] **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;**
- Articolo 474 Codice Penale [Aggiornato al 28/02/2021] **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.**

L'Art. 453 c.p. così recita:

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098;

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

L'Art. 454 c.p. così recita:

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Nota esplicativa

In entrambe le fattispecie delineate agli articoli precedenti, il legislatore provvede a punire sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l'alterazione; sia colui che, in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate; sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario.

L'Art. 455 c.p. così recita:

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Nota esplicativa

L'ipotesi contemplata dall'art. 455, residuale rispetto a quelle disciplinate dalle due disposizioni precedenti, presuppone comunque la consapevolezza *ab origine*, nel soggetto che pone in essere

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.30 di 97

la condotta, della non genuinità delle monete, a prescindere da qualunque accordo con il soggetto che abbia proceduto alla loro falsificazione. Nella fattispecie di cui al successivo art. 457, al contrario, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

L'Art. 457 c.p. così recita:

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Nota esplicativa

Ai sensi dell'art. 458 c.p. ("Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete"), ai fini dell'applicazione delle fattispecie sopra menzionate, alle monete sono equiparate le carte di pubblico credito, ovvero le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

Ai sensi del successivo art. 459 c.p. ("Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati"), le disposizioni di cui agli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo, e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; tuttavia, le pene sono ridotte di un terzo. Il semplice uso di valori di bollo contraffatti o alterati è disciplinato dall'art. 464.

L'Art. 459 c.p. così recita:

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato [4], o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti⁽¹⁾; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

L'Art. 460 c.p. così recita:

Chiunque contraffà la carta filigranata⁽¹⁾ che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito [458] o dei valori di bollo [459], ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032²⁾.

L'Art. 461 c.p. così recita:

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete [458], di valori di bollo [459] o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.31 di 97

L'Art. 464 c.p. così recita:

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Nota esplicativa

Il legislatore punisce, inoltre, la predisposizione dei mezzi necessari alla commissione dei reati precedentemente menzionati, attraverso la previsione di due distinte ipotesi, l'una concernente la contraffazione di carta filigranata, e l'altra la fabbricazione o detenzione di filigrane o, in generale, di strumenti idonei alla falsificazione delle monete e dei beni ad esse equiparati.

Nota esplicativa

L'Art. 15, comma 7, lett. a), n. 2), L. 23 luglio 2009, n. 99 ha modificato la rubrica dell'art. 25 bis del Decreto 231/01, **aggiungendo il riferimento alla falsità in strumenti o segni di riconoscimento**, inoltre, al comma 1 ha introdotto la lett. f-bis), ovvero, i reati di cui agli artt. **473 c.p. e 474 c.p.**

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un massimo di 500 quote; è inoltre prevista l'applicabilità delle sanzioni interdittive fino ad un anno. Tali delitti sono strettamente correlati all'attività di impresa, e particolarmente ad attività di produzione, vendita e distribuzione. È altresì interessante notare che la giurisprudenza formatasi sulla precedente formulazione del reato di cui all'art. 474 c.p. ritiene che lo stesso possa concorrere con quello di ricettazione (art. 648 c.p.), già reato-presupposto; è il caso, ad esempio, di chi riceva prodotti con segni falsi e li detenga al fine di venderli: tale condotta è fonte di responsabilità a titolo di entrambi i reati non solo per la persona fisica, ma anche per l'ente cui questa sia riferibile.

Qui di seguito il testo letterale/integrale dei richiamati articoli che entrano nella famiglia dei reati di cui al D.lgs 231/01:

L'Art. 473 c.p. così recita:

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.32 di 97

L'Art. 474 c.p. così recita:

Fuori dai casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 e euro 35.000.

Fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale.

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un massimo di 800 quote.

- vi) **ARTICOLO 25 BIS 1 D.LGS. 231/2001** – “DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO” – (articolo aggiunto dall'articolo 15 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009)


La Legge del 2009 inserisce nel Decreto 231 l'art. 25 bis.1 (DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO), che estende la responsabilità da reato delle persone giuridiche ai delitti di cui agli articoli:

- Art. 513 c.p.: “**Turbata libertà dell'industria o del commercio**”;
- Art. 513 bis c.p. “**Illecita concorrenza con minaccia o violenza**”;
- Art. 514 c.p. “**Frodi contro le industrie nazionali**”;
- Art. 515 c.p. “**Frode nell'esercizio del commercio**”;
- Art. 516 c.p. “**Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**”;
- Art. 517 c.p. “**Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**”;
- Art. 517 ter c.p. “**Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**”;
- Art. 517 quater c.p. “**Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**”.

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un massimo di 800 quote; è inoltre prevista l'applicabilità delle sanzioni interdittive per i reati di cui agli Artt. 513 bis e 514 c.p.

Anche tali delitti risultano strettamente connaturati all'attività di impresa, con specifico riferimento alla tutela della concorrenza ed alle attività di vendita e di produzione di prodotti qualificati, o laddove rivestano comunque importanza determinate qualità dei prodotti stessi, o semplicemente non corrispondano a quelle richieste dall'acquirente.

Di seguito si riporta il dettaglio delle fattispecie rilevanti:

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.33 di 97

L'Art. 513 c.p. così recita:

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

L'Art 513 bis c.p. così recita:

- 1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*
- 2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*

L'Art. 514 c.p. così recita:

- 1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.*
- 2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.*

L'Art. 515 c.p. così recita:

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.


L'Art. 516 c.p. così recita:

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

L'Art. 517 c.p. così recita:

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.

L'Art. 517 ter c.p. così recita:

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.34 di 97

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'Art. 517 quater c.p. così recita:

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.


Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

- vii) **ARTICOLO 25 TER D.LGS. 231/2001** – “REATI SOCIETARI” - L'articolo in parola è stato introdotto nell'Ordinamento, dall'art. 3 del D.Lgs. n. 61 dell'11 aprile 2002.

Nel corso degli anni la stessa norma ha subito rilevanti modifiche, soprattutto con l'aggravamento delle sanzioni inizialmente previste, ad opera:

- **della Legge 28 dicembre 2005 n. 262** la quale, oltre ad aver modificato l'art. 2621, 2622, 2625 e 2638 c.c., abrogato l'art. 2623 c.c. (inserendo l'art. 173 bis al decreto legislativo 1998 n. 58) introdotto accanto all'art. 2624 c.c. l'art. 174 del decreto legislativo 1998 n. 58 avente pari oggetto e, inserito l'art. 2629 bis c.c., ha infine all'art. 39, punto 5, stabilito che “le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25 ter del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, sono raddoppiate;
- **del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010** che ha abrogato l'articolo 2624 c.c. e modificato l'articolo 2625 c.c.;
- **della L. n. 190 del 6 novembre 2012** che ha introdotto l'art. 2635 c.c.;
- **della L. n. 69 del 27 maggio 2015** che ha modificato gli artt. 2621 c.c.; 2621 bis c.c. e 2622 c.c.;

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.35 di 97

- **del D.Lgs. n. 38 del 15 marzo 2017**, che ha modificato l'art. 2635 e introdotto l'art. 2635 bis).

A seguire il gruppo dei reati societari, per i quali le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, sono previste fino ad un massimo di 800 quote:

- Art. 2621 c.c. - **False comunicazioni sociali;**
- Art. 2621 bis c.c. - **Fatti di live entità;**
- Art. 2622 c.c. - **False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori;**
- Art. 2622, 3° c. c.c. - **False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori - Abrogato dall'art. 12, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69.**
- Art. 2623 c.c., c. 1 e 2 - **Falso in prospetto - L'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34. La soppressione è molto controversa soppressione;**
- Art. 2624 c.c. - **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione;**
- Art. 2624 c.c. 2° c. - **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione;**
- Art. 2625 c.c., comma 2 - **Impedito controllo;**
- Art. 2631 c.c. - **Formazione fittizia del capitale;**
- Art. 2626 c.c. - **Indebita restituzione di conferimenti;**
- Art. 2627 c.c. - **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;**
- Art. 2628 c.c. - **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;**
- Art. 2629 c.c. - **Operazioni in pregiudizio dei creditori;**
- Art. 2629 bis c.c. - **Omessa comunicazione di conflitto d'interesse;**
- Art. 2633 c.c. - **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;**
- Art. 2636 c.c. - **Illecita influenza sull'assemblea;**
- Art. 2637 c.c. - **Aggiotaggio;**
- Art. 2638 c. 1 e 2 c.c. - **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;**
- Art. 2635 c. 3 c.c. - **Corruzione tra privati** [Lettera s-bis aggiunta dalla L. 6 novembre 2012, n. 190]
- Art. 2635 bis c. 1 c.c. - **Istigazione alla corruzione tra privati.**

Nota esplicativa

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI E FATTI DI LIVE ENTITÀ

Per effetto della L. 69/2015 le false comunicazioni sociali, precedentemente sanzionate come contravvenzione (arresto fino a due anni), vengono ora qualificate come un delitto, punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. Il richiamato provvedimento ha apportato le seguenti ulteriori modifiche all'articolo in esame: (1) eliminazione delle soglie di non punibilità (disciplinate dai soppressi commi III e IV), (2) esplicita previsione della consapevolezza delle falsità esposte, (3) eliminazione del riferimento all'omissione di "informazioni" ed introduzione del richiamo all'omissione di "fatti materiali rilevanti" (la cui comunicazione è imposta dalla

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.36 di 97

legge in relazione alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene), (4) introduzione dell'ulteriore elemento oggettivo della "concreta" idoneità dell'azione od omissione ad indurre altri in errore.

Inoltre, la L. 69/2015 ha introdotto ex novo nel codice civile e nel novero dei reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 **l'articolo 2621 bis** che disciplina l'ipotesi che i fatti di cui all'art. 2621 c.c. (falso in bilancio) **siano di lieve entità**, salvo che costituiscano più grave reato. Tale fattispecie, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni (fatta salva la non punibilità per particolare tenuità del fatto, come previsto dal nuovo art. 2621 ter C.C.), viene qualificata dal giudice tenendo conto: della natura e delle dimensioni della società, delle modalità o degli effetti della condotta.

Analoga sanzione si applica nel caso in cui le falsità o le omissioni riguardino società che non superano i limiti indicati dall'art. 1, comma II, della legge fallimentare. In tale caso il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Infine la L. 69/2015 ha modificato l'art. 2622 c.c. ora disciplinante le false comunicazioni sociali delle società quotate, precedentemente denominato "False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori".

L'Art. 2621 c.c. così recita:

*1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, **consapevolmente** espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono **fatti materiali rilevanti** la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo **concretamente** idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della **reclusione da uno a cinque anni**. 2. La stessa pena si applica anche se le **falsità** o le **omissioni** riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".*


L'Art. 2621 bis c.c. così recita:

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'art. 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Nota esplicativa

Art. 2622 c.c. - "False comunicazioni sociali delle società quotate"

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.37 di 97

A seguito della modifica operata dal D.Lg. 11 aprile 2002, n. 61 il falso in comunicazioni sociali è stato configurato quale reato di danno a protezione del patrimonio di soci, creditori e di chiunque possa vantare nei confronti della società un interesse.

Il reato è consumato quando:

- a) sul piano soggettivo, l'*immutatio veri* sia attuata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, conseguendo così un ingiusto profitto per sé o altri;
- b) sul piano oggettivo, la falsa comunicazione sia idonea a conseguire il fine ingannatorio;
- c) che le appostazioni contabili mendaci determinino un'alterazione sensibile della corretta rappresentazione ovvero non raggiungano le soglie percentuali indicate dalla norma.

Con la riforma attuata dalla legge n. 69/2015, è stata in primo luogo modificata la rubrica dell'articolo (dalla precedente "False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori" all'attuale "False comunicazioni sociali delle società quotate"); inoltre l'art. 2622 c.c. è stato trasformato in un reato di pericolo, perseguibile d'ufficio: il delitto, infatti, non si configura più in presenza di un danno patrimoniale ai creditori o ai soci, essendo ora sufficiente il mero intento di danneggiare questi ultimi. Infine, per quanto riguarda le società quotate, è stato aumentato il disposto sanzionatorio, in ragione appunto dei maggiori interessi che vengono coinvolti dal novero del suddetto reato. d) False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori. Il terzo comma dell'articolo nella versione originale è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69.

L'Art. 2622 c.c. così recita:

1. *Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*
2. *Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*
3. *Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".*

Nota esplicativa

L'Art. 2623, comma 1 e 2, c.c. Falso in prospetto

L'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 ad opera della Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34. In considerazione dei dubbi che, comunque, sopravvivevano in ordine all'intervenuta soppressione,

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.38 di 97

il D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal D.L. 3 agosto 2009, n. 103, convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2009, n. 141, ha confermato l'abrogazione dell'articolo.

Nota esplicativa

L'Art. 2624 c.c. "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione" è stato abrogato dall'art. 37, comma 34 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Nota esplicativa

Art. 2625 c.c. "Impedito controllo".

L'articolo originale è stato modificato dall'art. 39 della legge 262/2005 la quale ha inserito dopo il secondo un ulteriore comma e dal D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo, che siano attribuite ai soci e ad altri organi sociali, dalla legge.

Il reato si considera imputabile alla società, unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625, abbia procurato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo 2° comma di tale disposizione, contenuto nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

L'Art. 2625 c.c. così recita:

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €. [Contravvenzione in impedito controllo]

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. [Delitto in impedito controllo]

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58".

Nota esplicativa


Art. 2626 c.c. "Indebita restituzione dei conferimenti"

Il reato di indebita restituzione dei conferimenti, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'art. 2626, dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento.

L'Articolo 2626 c.c. così recita:

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.39 di 97

Nota esplicativa

Art. 2627 c.c. “Illegale ripartizione di utili e riserve”

Il reato in questione si verifica in due ipotesi; in primo luogo, nel caso in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva.

L'altra ipotesi è quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tuttavia, qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue.

L'Articolo 2627 c.c. così recita:

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Nota esplicativa

Art. 2628 c.c. “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Tuttavia, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato.

I casi ed i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce l'art. 2628, sono stabiliti dal Codice Civile e dalla legislazione sugli emittenti (sul punto, si rinvia inoltre alla regolamentazione in materia di *insider trading*).

Il Codice Civile disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l'acquisto di azioni proprie da parte dei Consiglieri a ciò delegati.

L'art. 2628 c.c. così recita:

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.40 di 97

Nota esplicativa

Art. 2629 c.c. “Operazioni in pregiudizio dei creditori”

Il reato si realizza nell’ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori.

Perché il reato sussista, tuttavia, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori; inoltre il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

L’Art. 2629 c.c. così recita:

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Nota esplicativa

Art. 2629 bis “Omessa comunicazione del conflitto d’interessi”

L’Art. è stato inserito ad opera dell’art. 31 della legge 262/2005.

Tale norma sanziona le violazioni di cui al 2391, primo comma, c.c. qualora arrechino danno alla società o ai terzi.

In particolare punisce l’Amministratore che:

- a) non dà notizia – condotta omissiva - (precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata) di un proprio interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società;
- b) compie un’operazione della società – condotta commissiva - in cui abbia interesse per conto proprio o di terzi, non investendo della stessa l’organo collegiale. Se si tratta di Amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

L’Art. 2629 bis c.c. così recita:

L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, che viola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Nota esplicativa

Art. 2632 c.c. “Formazione fittizia del capitale”

Si ha reato di formazione fittizia di capitale nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.41 di 97

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote
- rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti,
- in caso di trasformazione, rilevante sopravvalutazione del patrimonio della società.

L'Art. 2632 c.c. così recita:

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Nota esplicativa

Art. 2633 del c.c. “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”

Il reato in questione si verifica nell'ipotesi in cui i liquidatori procedano alla ripartizione tra i soci di beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società, ovvero all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. Tuttavia, il reato sussiste unicamente se dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio.

L'Art. 2633 c.c. così recita:

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Nota esplicativa

Art. 2636 c.c. “Illecita influenza sull'assemblea”

Il reato in questione si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere e a prescindere dalla finalità perseguita, che abbiano quale effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea sociale.


L'Art. 2636 c.c. così recita:

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nota esplicativa

Art.2637 c.c. “Aggiotaggio”

La lettera e) dell'art. 25 ter in trattazione è stata modificata dalla Legge 62/2005. L'art. 2637 prevede la punibilità di determinate condotte, da chiunque poste in essere, che siano idonee a causare un'alterazione sensibile nel prezzo degli strumenti finanziari, non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in mercati regolamentati,

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.42 di 97

ovvero a menomare la fiducia riposta dal pubblico nella stabilità patrimoniale di banche e gruppi bancari.

La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossia della comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero.

La seconda è invece integrata dal compimento di operazioni simulate, e comprende sia le operazioni che le parti non abbiano inteso in alcun modo realizzare, sia quelle che presentino un'apparenza difforme rispetto a quelle effettivamente volute.

In ultimo, la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di artifici di vario genere (quali, a titolo meramente esemplificativo, *information based manipulation*, *action based manipulation* o *trade based manipulation*), purché idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

Ai fini della sussistenza del reato, non è necessario che il soggetto che pone in essere la condotta persegua un fine particolare e ulteriore, rispetto alla fattispecie individuata all'interno dello stesso art. 2637; in particolare, non rileva se questi abbia o meno agito al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio per sé o per altri.

L'Art. 2637 c.c. così recita:

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Nota esplicativa


Art. 2638 c.c. “Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”

Il reato in questione si realizza in due diverse ipotesi.

In primo luogo, nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) espongano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale prima ipotesi, il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

La seconda ipotesi si realizza invece indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

L'Art. 2638 c.c. così recita:

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.43 di 97

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Nota esplicativa

Art. 2635 c.c. “Corruzione tra privati e Art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati”

L'Art. 2635 nell'attuale formulazione è stato introdotto dalla L. 190 del 6 novembre 2012 e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 38 del 15 marzo 2017 che introduce anche l'art. 2635 bis “**Istigazione alla corruzione tra privati**”.


La L. 190/2012 (“Legge anticorruzione”) ha modificato l'art. 2635 c.c. inserendolo nel novero dei reati presupposto limitatamente al comportamento del corruttore.

Di conseguenza la responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 si configura a carico della società cui appartiene il soggetto che – al fine di far conseguire un vantaggio all'ente di appartenenza – dà o promette denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori e alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei summenzionati soggetti.

Nel 2017 ad opera del D.Lgs. n. 38, viene ampliata la fattispecie delittuosa in parola con la previsione di reato, della istigazione alla corruzione tra privati.

L'Art. 2635 c.c. così recita:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.44 di 97

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

L'Art. 2635 bis c.c. così recita:

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.


Si procede a querela della persona offesa.

- viii) **ARTICOLO 25 QUATER D.LGS. 231/2001** – “DELITTI CON FINALITÀ’ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO” – (articolo aggiunto dall'articolo 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7)

I reati in rubrica sono stati introdotti nell’Ordinamento sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, **Art. 25 quater 231/01**, con l’articolo 3 della Legge n. 7/2003 “**Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**”.

In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

L'Art. 3 L. n. 7/20003 “Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico” così recita:

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.45 di 97

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Per effetto del richiamo operato dal comma 1 del nuovo articolo 25 quater del D.LGS. 231/2001 assume rilevanza prevalentemente la fattispecie di reato prevista dal codice penale italiano nell'articolo 270 bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico):

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Nota esplicativa

Tra le altre fattispecie astrattamente configurabili si rilevano, inoltre, quelle rubricate sotto la dizione di "assistenza" (quali ad esempio: articolo 270 *ter* c.p. - assistenza agli associati; art. 270 *quater* c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale; art. 270 *quinquies* c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale; art. 270 *sexies* c.p.- Condotte con finalità di terrorismo; art. 280 c.p. - Attentato per finalità di terrorismo; art. 280 *bis* c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi; art. 289 *bis* c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione; art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo; articolo 307 c.p. - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata; articolo 418 c.p. - Assistenza agli associati - associazione mafiosa) nei quali la condotta di reato si traduce in un sostegno logistico o nella messa a disposizione di rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.46 di 97

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 dell'articolo 25 *quater* del D.Lgs. 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:

L'Art. 2 “Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo”, dicembre 1999, così recita:

1. *Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:*

a) *un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;*

b) *ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.*

2. *<omissis>*

3. *Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.*

4. *Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.*

5. *<omissis>*


Nota esplicativa

Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 -, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc.).

Si osservi da ultimo che in considerazione della genericità del rinvio operato dall'articolo 25 *quater* del D.Lgs. 231/2001 qualunque fattispecie di reato con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico potrebbe venire in rilievo ai fini dell'estensione della responsabilità all'Ente.

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un **massimo di 1000 quote** e per particolari gravità fino all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

- ix) **ARTICOLO 25 QUATER 1 D.LGS. 231/2001** – “PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI” – (*articolo aggiunto dall'articolo 8 della L. 9 Gennaio 2006, n. 7. Quest'ultima ha inserito l'articolo 583 bis del codice penale*)

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.47 di 97

La norma della fattispecie incriminatrice in rubrica è stata introdotta al fine di dare attuazione agli impegni presi dall'Italia in ambito internazionale contro la discriminazione delle donne. La ratio è ravvisabile nella volontà del legislatore di sanzionare enti che si rendano responsabili di non aver impedito l'effettuazione all'interno della loro struttura di pratiche mutilative vietate. Tra le condotte che cagionano "effetti dello stesso tipo" rientrano quelle pratiche che determinano comunque una menomazione in concreto dell'organo genitale. Se infatti si trattasse di lesione verrebbe a richiamarsi il comma secondo di tale articolo.

L'Art. 583 bis c.p. così recita:

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.


La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore; 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un massimo di 700 quote e per particolari gravità fino all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

- x) **ARTICOLO 25 QUINQUIES D.LGS. 231/2001** – “DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE” – (articolo aggiunto dall'articolo 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228 e successivamente modificato dall'articolo 10 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 ed integrato dall'art. 1 della Legge 29 ottobre 2016 n. 199)

I reati in rubrica sono stati introdotti con l'articolo 5 della Legge 228/2003, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 quinquies, e, successivamente modificato dalla Legge 38/2006. Quest'ultima ha modificato gli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater ed ha introdotto l'art. 600 quater 1. Ulteriori modifiche sono state apportate dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, che ha introdotto il richiamo al delitto di cui all'articolo 609 undecies.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.48 di 97

Più recentemente la L. 199/2016 ha introdotto tra i reati presupposto l'art. 603-bis del Codice Penale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) integrando l'art. 25 quinquies.

In particolare, si prevede che, in relazione alla commissione dei "Delitti contro la personalità individuale" l'Ente possa essere chiamato a rispondere dei delitti di cui agli articoli:

- Art. 600 - **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;**
- Art. 600 bis - **Prostituzione minorile;**
- Art, 600 ter - **Pornografia minorile;**
- Art. 600 quater - **Detenzione di materiale pornografico;**
- Art.600 quater 1 - **Pornografia virtuale;**
- Art.600 quinquies - **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;**
- Art.601 - **Tratta di persone;**
- Art. 602 - **Acquisto e alienazione di schiavi;**
- Art.603 bis - **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;**
- Art. 609 undecies - **Adescamento di minorenni.**

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 600, 600 bis primo comma, 600 ter primo e secondo comma, 600 quinquies, 601 e 602 del c.p., si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

Infine, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei menzionati reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (c.d. impresa intrinsecamente illecita, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231).

Si riportano di seguito, le previsioni di reato rilevanti per come novellate per effetto dell'entrata in vigore della Legge 228/2003:

L'Art. 600 c.p. così recita:

Chiunque esercita su una persona, anche al fine di sottoporla al prelievo di organi, poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o approfittamento di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

L'Art. 600 bis c.p. così recita:

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.49 di 97

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 5.164 euro. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

L'Art. 600 ter c.p. così recita:

Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 25.822 euro a 258.228 euro.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 1.549 euro a 5.164 euro.

Nei casi previsti dal terzo e quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

L'Art. 600 quater c.p. così recita:

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549 euro.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

L'Art. 600 quater 1 c.p. così recita:

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

L'Art. 600 quinquies c.p. così recita:

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

L'Art. 601 c.p. così recita:

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.50 di 97

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

L'Art. 602 c.p. così recita:

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

L'Art. 603 bis c.p. così recita:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:


- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

L'Art. 609 undecies c.p. così recita:

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.51 di 97

quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adescia un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet e di altre reti o mezzi di comunicazione.

- xi) **ARTICOLO 25 SEXIES D.LGS. 231/2001** – “ABUSI DI MERCATO” – (articolo aggiunto dal comma 3 dell’articolo 9 della L. 18 aprile 2005, n. 62)

I reati in rubrica (**abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato**) sono stati introdotti con l’entrata in vigore della legge 18 aprile 2005 n.62 (Legge Comunitaria 2004, G.U. 27 aprile 2005).

Il recepimento ha determinato:

- da un lato, la sostituzione della parte V, Titolo I, Capo IV del decreto legislativo 1998 n. 58 definito “abusi di informazioni privilegiate e agiotaggio su strumenti finanziari”, comprendente gli artt. da 180 a 187 bis con il Titolo I Bis (artt. da 180 a 187 *quaterdecies*) rubricato “abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato”;
- dall’altro, l’estensione della responsabilità amministrativa delle società prevista dal D.Lgs. 231/2001 alle nuove fattispecie di reati societari rientranti nel concetto di abuso di mercato.

Da evidenziare che a differenza delle altre ipotesi di reato ex D.Lgs. 231, l’aumento della sanzione pecuniaria è correlato all’entità del prodotto o del profitto e non individuato in maniera autonoma o in relazione alla sanzione per l’ipotesi base. Se, in seguito alla commissione dei reati il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.


Sia l’abuso di informazioni privilegiate sia la manipolazione del mercato, a prescindere da ciò che è indicato nel testo delle rispettive norme, possono essere commessi dai soggetti di cui all’art. 5 del decreto (apicali e sottoposti).

Si riportano di seguito le previsioni di reato:

L’Art. 184 D.Lgs. 58/98 “Testo Unico della Finanza”, Abuso di informazioni privilegiate, così recita:

1. È punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da euro 20 mila a euro 3 milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;*
- c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.52 di 97

2. *La stessa pena si applica al comma di cui al 1 a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al comma 1.*

3. *Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

3 bis. *Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291 e dell'arresto fino a tre anni.*

4. *Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180 comma 1, lettera a).*

L'Art. 185 D.Lgs. 58/98 “Testo Unico della Finanza”, Manipolazione del mercato, così recita:

1. *Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.*


2. *Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità de prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

2 bis. *Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291 e dell'arresto fino a tre anni.*

Nota esplicativa

A seguito dell'approvazione del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018 (che adegua la normativa nazionale al Regolamento UE n. 596/2014), è stato modificato l'art. 187-*quinquies*, comma 1, primo periodo, del D. Lgs 58/98 il quale, come novellato, prevede che: “ *l'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino a quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 [ossia il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate] o del divieto di cui all'articolo 15 [ossia il divieto di manipolazione del mercato] del regolamento (UE) n. 596/2014*”.

- xii) **ARTICOLO 25 SEPTIES D.LGS. 231/2001 “OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E DELLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”**

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.53 di 97

In relazione alla possibile commissione di reati contro la persona (artt. 589 e 590, comma 3, codice penale), ai fini del presente Modello per **“lesione”** si intende l’insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta.

La lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l’indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l’udito, o di un organo, ad esempio l’apparato dentale. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita (totale) di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell’uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima. Non assume alcuna rilevanza ai nostri fini la lesione lieve o lievissima.

Si configura, invece, un **“omicidio”** nel momento in cui una condotta violenta produce la morte di un individuo, ossia la definitiva perdita di vitalità dello stesso.

L’evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l’agente pone in essere una condotta con cui lede l’integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l’agente semplicemente non interviene a impedire l’evento dannoso). Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l’evento da altri causato.

Sotto il profilo soggettivo, l’omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa.

In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva perpetrata dall’agente deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell’igiene e la salute sul lavoro.

Di seguito gli articoli riferiti al gruppo di reati riconducibili alla fattispecie in rubrica:

- Art. 589 c.p. **“Omicidio colposo”**;
- Art. 590 c.p. **“Lesioni personali colpose”**
- Art. 583 c.p. **“Circostanze aggravanti”**


L’Art. 589 c.p. così recita:

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.54 di 97

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

L'Art. 590 c.p. così recita:

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123,00 a euro 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309,00 a euro 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500,00 a euro 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, .285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

L'Art. 583 c.p. così recita:

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:


1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Nota

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.55 di 97

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un massimo di 1000 quote e per particolari gravità fino all'interdizione dall'attività per un periodo non superiore a un anno.

Esclusione della responsabilità amministrativa della società

L'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

- xiii) **ARTICOLO 25 OCTIES D.LGS. 231/2001** – “RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO” - Articolo inserito dall'art. 63 (ora art. 72. in base alla nuova numerazione attribuita dal D.lgs n. 90 del 2017) del D.Lgs. 231/07.

L'articolo in rubrica è stato introdotto dal Decreto Legislativo del 21 novembre 2007 n° 231.

La L. 186/2014 ha, successivamente, modificato il richiamato articolo inserendo l'autoriciclaggio nel novero dei reati presupposto.

Recentemente, il legislatore è intervenuto nuovamente sulle fattispecie incriminatrici di cui qui si tratta, con il **D.lgs 8 novembre 2021, n. 195** (in Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale) modificando le fattispecie delittuose dei reati **di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)**.

Con le modifiche apportate dal D.lgs. 195/2021 divengono, contrariamente a quanto avvenuto sino ad oggi, reati presupposto di tutti i citati delitti (anche) le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi, mentre, con riferimento ai reati di **riciclaggio (art. 648 bis c.p.) ed autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)**, divengono reati presupposto, come già previsto per i delitti di cui agli artt. 648 e 648 ter c.p., **anche i delitti colposi**.

In definitiva, dal 15 dicembre 2021, il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte integranti i delitti di cui agli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p. (o il denaro e o le cose nel caso del delitto di ricettazione di cui all'art. 648 c.p.) potranno provenire, indifferentemente, da qualsiasi reato - delitto o contravvenzione-.

Qui di seguito il gruppo di reati, come novellati, per i quali sono previste sia sanzioni pecuniarie fino ad un **massimo di 1000 quote che, per i casi di particolare gravità, sanzioni interdittive fino ad un massimo di anni due:**

- Art. 648 c.p. **“ Ricettazione”**
- Art. 648-bis c.p. **“Riciclaggio”**
- Art. 648.ter c.p. **“Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”**
- Art. 648-ter 1 c.p. **“Autoriciclaggio”**

Nota

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.56 di 97

La ricettazione è un reato contro il patrimonio il cui oggetto è costituito da denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto è, infatti, posto in essere, al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato, da chi acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto o si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, con il fine di procurare un profitto per sé o per altri. Una particolare attenzione deve essere posta sull'accertamento del delitto presupposto: infatti la giurisprudenza della Cassazione, con un consolidato orientamento (cfr., tra le altre, Cass. n. 3211/1999; Cass. n. 4077/1990; Cass. n. 26308/2010), ha statuito che il reato anteriore non deve essere necessariamente accertato, in quanto la provenienza delittuosa del bene deve desumersi dalla natura del bene stesso e che non necessariamente l'autore dello stesso sia noto (cfr. Cass. n. 9410/1990); da ciò si evince che il delitto presupposto non necessita di un accertamento sotto il profilo soggettivo, né sotto quello oggettivo.

L'Art. 648 c.p. così recita:

Fuori dei casi di concorso nel reato [c.p. 110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 [c.p. 29, 32, 709, 712] ⁽⁴⁾. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis)

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi ⁽⁶⁾.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale².

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile [c.p. 85, 88, 91, 93, 96, 97] o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato [c.p. 45, 46, 47, 49, 50, 649].

Nota esplicativa

La fattispecie delittuosa sanzionata e definita come “Riciclaggio” ha come oggetto di tutela giuridica, oltre al patrimonio, anche l'amministrazione della giustizia e l'ordine pubblico ed economico il quale verrebbe ad essere pregiudicato e sovvertito attraverso il fenomeno del riciclaggio dei proventi dei reati rientrando, perciò, nel novero dei reati plurioffensivi.

La norma sanziona la condotta di colui che, al di fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi ulteriori operazioni, così da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.57 di 97

L'Art. 648 bis c.p. così recita:

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [c.p. 648-quater].

Nota esplicativa

Con l'introduzione della norma, 648-ter c.p., si è voluto rendere punibile l'attività finale della commissione di illeciti di natura patrimoniale, concretantesi nell'investimento produttivo dei proventi illeciti.

L'Art. 648 ter c.p. così recita:

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.


La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [c.p. 648-quater].

Nota

Con la previsione normativa dell'autoriciclaggio il legislatore ha inteso punire il riciclaggio compiuto dal medesimo autore del reato presupposto o dal concorrente nello stesso, segnando, dunque, la strada della definitiva separazione tra il riciclaggio e il delitto presupposto. L'autoriciclaggio, in tal senso, è il reato commesso da chi impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità che provengono dalla commissione (anche in concorso) di un delitto non colposo e, in tal modo, ostacola l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La ratio dell'autoriciclaggio, per come è configurata la norma, sembra quella di evitare inquinamenti dell'economia legale.

L'Art. 648 ter.1 c.p. così recita:

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.58 di 97

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.


La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

xiv) **ARTICOLO 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.**

Il 29.11.2021, in attuazione della Direttiva UE n. 713 del 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 184/2021.

Il Decreto in parola inasprisce le misure di contrasto alle frodi sugli strumenti di pagamento alternativi al contante aumentando le sanzioni già esistenti ed introducendo una nuova fattispecie di reato: **l'art. 493-quater c.p.**, rubricato “**detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti**” e punito con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 1.000 euro. Del nuovo reato risponde chiunque “*al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo*”. Per questa fattispecie, è sempre disposta la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi e dei programmi informatici.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.59 di 97

Con la novella si prevede – a partire dal 14 dicembre 2021 – l’introduzione nel sistema del D.Lgs. 231/2001 di ulteriori reati che possono rappresentare il presupposto per l’affermazione della responsabilità (definita dal legislatore come “amministrativa”, ma sostanzialmente penale) degli enti.

Viene infatti **introdotto l’art. 25-octies.1**, rubricato “delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”, il quale – fungendo da “porta di ingresso” nel D.Lgs. 231/2001 – consente l’ampliamento del catalogo dei reati-presupposto, comprendendo anche i reati previsti dagli articoli **493-ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento)**, **493-quater c.p. (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti)** e **640-ter c.p. (frode informatica)**.

Quest’ultimo reato già previsto nel catalogo dei reati-presupposto all’art. 24, D.Lgs. 231/2001, (allorquando viene commesso ai danni dello Stato, ovvero di un altro ente pubblico dell’Unione Europea), con la novella, viene introdotto anche nella sua ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Anche i profili sanzionatori delle fattispecie delittuose di cui qui si tratta, come di seguito meglio si dirà, appaiono particolarmente incisivi e, verrebbe da dire, “pesanti”; a riprova, per la commissione del reato *ex art. 493-ter c.p.*, la sanzione pecuniaria va **da 300 a 800 quote**, mentre per i reati *ex artt. 493-quater e 640-ter c.p.* la sanzione pecuniaria arriva **fino a 500 quote**. In concreto:

- Per il reato *ex art. 493-ter c.p.*, da un minimo di 77.400€ (258€ moltiplicato per 300 quote) ad un massimo di 1.239.200€ (1.549€ moltiplicato per le quote massime, ovverosia 800)
- Per i reati *ex artt. 493-quater e 640-ter* fino a 774.500€ (1.549€ moltiplicato fino ad un massimo di 500 quote)

A quanto appena assunto deve aggiungersi, poi – ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. 184/2021 – che quando l’ente commette un reato contro la fede pubblica (come, ad esempio, il falso in bilancio) ovvero contro il patrimonio (come, ad esempio, la truffa) e quando esso ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, viene punito:

- Con la pena pecuniaria fino a 500 quote (il che significa fino ad un massimo di 774.500€) se il delitto commesso è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni.
- Con la pena pecuniaria da 300 a 800 quote (il che significa da un minimo di 77.400€ ad un massimo di 1.239.200€) se il delitto è punito con la reclusione superiore ai 10 anni

Vieppiù, in quanto – nel caso in cui l’ente venga condannato per aver commesso taluno dei reati sopra menzionati – è prevista (ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.Lgs. 184/2021), altresì, l’applicazione delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

Conclusivamente la norma in rubrica estende la responsabilità da reato delle persone giuridiche ai delitti di:

Art 493-ter. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.60 di 97

Art 493-quater. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Art. 640-ter. Frode informatica.

NOTA esplicativa Art 493-ter

Il testo dell'articolo, così come modificato, introduce un ampliamento della fattispecie incriminatrice a tutti gli strumenti di pagamento che, mediante il loro indebito utilizzo, potrebbero costituire un *vulnus* ai beni del patrimonio e della corretta circolazione del credito tutelati dalla disposizione.

Il legislatore, con le modifiche adottate, ha esteso la fattispecie delittuosa a qualsiasi strumento di pagamento, superando la precedente limitazione alla carta/documento.

L'Art. 493-ter testualmente recita:

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. (4)


In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

NOTA esplicativa Art. 493-quater

La norma incriminatrice, introdotta dal D.lgs 184/2021, è applicabile solo se il fatto non costituisce un più grave reato, e introduce un reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque.

In sintesi l'art. 493-quater, al primo comma punisce «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, **produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione** o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere simili reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo». Lo stesso articolo, al comma 2, prevede che «in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.61 di 97

di procedura penale, per il delitto di cui al primo comma, è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto».

L'Art. 493-quater così recita:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

NOTA esplicativa Art. 640-ter


L'art. 640 ter, come noto, punisce a titolo di frode informatica con la pena da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il Decreto in questione interviene in particolare sull'aggravante speciale di cui al secondo comma (la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema), prevedendo quale condizione dell'aggravamento di pena per il delitto di frode informatica (con conseguente procedibilità d'ufficio) la circostanza che la condotta incriminata produca un trasferimento di danaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

L'Art, 640 ter così recita:

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640,

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.62 di 97

ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

xv) **ARTICOLO 25 NOVIES D.LGS. 231/2001 – “DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE”**

L’articolo in rubrica è stato inserito dall’art. 15, comma 7, della L. 23 luglio 2009, n. 99., estendendo, così, la responsabilità da reato delle persone giuridiche ai delitti di cui agli articoli seguenti:


- Art. 171, comma 1, lett. a bis), L. 633/1941;
- Art. 171, comma 3, L. 633/1941;
- Art. 171 bis, L. 633/1941;
- Art. 171 ter, L. 633/1941;
- Art. 171 septies, L. 633/1941;
- Art. 171 octies, L. 633/1941;
- Art. 174 quinquies, L. 633/1941.

I richiamati articoli sanzionano numerosi **comportamenti lesivi di opere dell’ingegno protette**.

A titolo esemplificativo:

immissione su reti telematiche a disposizione del pubblico di opere dell’ingegno protette o parte di esse, abusiva duplicazione di software a fini di profitto (fattispecie che per la giurisprudenza può concorrere con il reato di ricettazione), abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali e multimediali, mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione, fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell’ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un massimo di 500 quote; è inoltre prevista l’applicabilità delle sanzioni interdittive fino ad un anno. Di seguito il testo completo degli articoli di riferimento:

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.63 di 97

L'Art. 171 Legge n. 633/1941 così recita:

Salvo quanto disposto dall'art. 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) (soppresso)

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.


1 bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

L'Art. 171 bis della Legge n. 633/1941, così recita:

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.64 di 97

qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

L'Art. 171 ter della Legge n. 633/1941, così recita:

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;


b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.65 di 97

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.


5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

L'Art. 171 septies della Legge n. 633/1941, così recita:

1. La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.66 di 97

L'Art. 171 octies della Legge n. 633/1941, così recita:


1. *Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*
2. *La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

L'Art. 174 quinquies della Legge n. 633/1941, così recita:

1. *Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.*
2. *Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.*
3. *In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.*
4. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.*

Per i suddetti reati la sanzione pecuniaria a carico dell'ente può estendersi fino ad un valore di 500 quota e, per i casi di particolare gravità, viene comminata la sanzione interdittiva ex art. 9, fino ad un massimo di un anno.

- xvi) **ARTICOLO 25 DECIES D.LGS. 231/2001** – “INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA”

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.67 di 97

L'articolo 4 della legge n.116 del 3 agosto 2009, ha previsto l'introduzione dell'art. 25 nonies **“induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”**, che estende la responsabilità da reato ai delitti di cui all'articolo:

Art. 377 bis c.p. - “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un **massimo di 500 quote.**

- xvii) **ARTICOLO 25 UNDECIES D.LGS. 231/2001** – “REATI AMBIENTALI” – (articolo aggiunto dall'articolo 2 comma 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n.121 e modificato dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015)

Il 7 luglio 2011, è stato definitivamente approvato il D.Lgs. 121/2011 che ha modificato l'impianto dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001, introducendo il nuovo articolo 25 undecies in tema di reati ambientali.

In particolare il D.Lgs. 121/11, pubblicato sulla G.U. il 1° agosto 2011, n. 177, ha recepito la Direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e la Direttiva n. 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un massimo di 800 quote; può essere inoltre prevista la reclusione fino ad 8 anni. Al comma 8 dell'articolo in esame si prevede poi la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 231/2001, nell'ipotesi in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del D.Lgs. 152/2006, e all'art. 8 del D.Lgs. 202/2007.

Di seguito il testo integrale degli articoli di riferimento:

Art. 727 bis c.p. – “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.68 di 97

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733 bis – “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”

1. *Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.*
2. *Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.*
3. *Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733 bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.*

Decreto Legislativo 3/04/2006 n. 152: “Norme in materia ambientale”

Art. 137 – “Sanzioni penali”

1. *Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.*
2. *Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*
3. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*
5. *Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.*

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.69 di 97

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 256 – “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”:

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.

Art. 257 – “Bonifica dei siti”

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Art. 258 – “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari” (comma 4, secondo periodo)

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.70 di 97

rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259 – “Traffico illecito di rifiuti”

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Art. 260 – “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Art. 260 bis – “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.


7. [Secondo e terzo periodo] Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Art. 279 – “Sanzioni”

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Legge 7 febbraio 1992 n. 150

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.71 di 97

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica:

Art. 1

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da € 7.746,85 a €77.468,53 chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;


d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da €10.329,14 a €103.291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 2

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.72 di 97

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 10.329,14 a €103.291,38 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da € 10.329,14 a €103.291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Art. 3 bis

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.

Art. 6

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.73 di 97

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 7.746,85 a €103.291,38.

Legge 28 dicembre 1993 n. 549, art. 3, comma 6 “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”

Art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 202, “ Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”.

Art. 8 – Inquinamento doloso

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.74 di 97

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 9 – Inquinamento colposo

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

La Legge 68/2015 ha introdotto il Titolo VI bis “DEI DELITTI CONTRO L’AMBIENTE” nel libro II del Codice Penale, prevedendo nuovi reati presupposto (c.d. “ecoreati”).

Art. 452 bis c.p. – Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452 quater c.p. – Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.75 di 97

2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452 quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452 sexies – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452 octies – Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'art. 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

- xviii) **ARTICOLO 25 DUODECIES D.LGS. 231/2001** – “IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE” – (articolo aggiunto dall'articolo 2 comma 1 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n.109)

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.76 di 97

Il D.Lgs. 109/2012 (“Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”) ha introdotto, con decorrenza 09.08.2012, l’art. **25 duodecies** che prevede la responsabilità dell’ente per il reato di cui all’art. 22, comma 12 bis, del D.Lgs. 286/1998.

Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all’art. 603 bis, terzo comma, del codice penale, (ovvero l’aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Nel caso venga accertata la responsabilità dell’ente, la sanzione pecuniaria applicabile varia da 100 a 200 quote, entro il limite di euro 150.000.

Reati di:

“PROCURATO INGRESSO ILLECITO DI STRANIERI E FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA”

“FAVOREGGIAMENTO DELLA PERMANENZA ILLECITA DI STRANIERI NEL TERRITORIO DELLO STATO”

La L. 161/2017 (“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159/2011, al Codice Penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni”) ha integrato, con decorrenza 19.11.2017, l’art. **25-duodecies** estendendo la responsabilità amministrativa ai predetti reati disciplinati dal T.U. Immigrazione (D.Lgs. 286/1998).

Relativamente alla prima fattispecie, viene prevista una **sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote per gli enti**, nel cui interesse o vantaggio venga promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero vengano compiuti altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

La responsabilità amministrativa dell’ente sorge qualora si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti di gravità previsti dal T.U. Immigrazione:

- il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.77 di 97

illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

In merito alla seconda fattispecie, la sanzione pecuniaria per l'ente è compresa **tra 100 e 200 quote**, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, se viene favorita la permanenza di clandestini nel territorio dello Stato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività sopra descritte.

D.Lgs 286/98, Art. 12 “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, così recitano:

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.*

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

- xix) **ARTICOLO 25 TERDECIES D.LGS. 231/2001 – “RAZZISMO E XENOFobia”** – (articolo aggiunto dall'articolo 5 comma 2 della Legge n. 167 del 20 novembre 2017)

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.78 di 97

La L. 167/2017 (“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2017”) ha introdotto, con decorrenza 27.11.2017, **l’Art. 25 terdecies** che prevede la responsabilità dell’ente per il reato di cui all’art. 3, comma 3-bis, della L. 654/1975 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale).

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Nel caso di condanna dell’ente per i predetti reati, viene applicata la sanzione pecuniaria (da 200 a 800 quote) alla quale si possono poi aggiungere le sanzioni interdittive.

È infine prevista, come ipotesi aggravata, la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività nel caso in cui l’ente o la sua organizzazione sono stabilmente utilizzati allo scopo, unico prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei delitti in esame.

Nota

L’articolo 3, comma della legge 13 ottobre 1975, n. 654 è stato abrogato dall’art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

A norma di quanto disposto dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni del presente articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti all’art. 604-bis del codice penale.

L’Art. 604-bis c.p. così recita:


Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale⁽¹⁾

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.79 di 97

- xx) **ARTICOLO 25 QUATERDECIES D.LGS. 231/2001** - “FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI” *(articolo aggiunto dalla legge n. 39 del 3.5.2019)*

La legge n. 39 del 3.5.2019 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive” ha introdotto l’art. **25 quaterdecies**, che prevede pene per gli enti in relazione alla commissione dei reati di frode in competizioni sportive (art. 1) e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4), **previsti dalla legge n. 401 del 13.12.1989**.

La legge prevede, nel primo caso, la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni e, nei casi di lieve entità, l’applicazione della sola pena della multa per il reato commesso da chi offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

Nel secondo caso prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per il reato commesso da chi esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario,

Art.1 Frode in competizioni sportive

1. *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. ⁽³⁾*
2. *Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.*
3. *Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000. ⁽⁴⁾*

Art. 4 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa ⁽¹¹⁾

1. *Chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l’organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e*

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.80 di 97

giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516 (lire un milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000. ^{(5) (12)}

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. ⁽⁶⁾


3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione).

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. ⁽¹⁰⁾

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero. ^{(7) (12)}

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. ⁽⁸⁾

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale. ⁽⁹⁾

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.81 di 97

xxi) **ARTICOLO 25 QUINQUESDECIES D.LGS. 231/2001** - “REATI TRIBUTARI e varie” (articolo aggiunto dalla legge n. 157 del 19.12.19 come integrato e modificato dal D.lgs n. 75 del 14 luglio 2020) -

La legge n. 157 del 19.12.19 di conversione del decreto legge n. 124 del 26.10.19, all’art. 39 comma 1, ha previsto l’inasprimento delle pene fissate per **i reati tributari di cui alla legge n. 74 del 10.3.2000.**

Al comma 2 del medesimo articolo viene introdotto nell’Ordinamento della Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - D.lgs 231/01 - **l’articolo 25 quinquiesdecies.**

Quest’ultimo al comma 1 inasprisce le sanzioni per gli enti in relazione alla commissione dei reati tributari già previsti nella L. 74/2000, in particolare:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall’articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall’articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall’articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Piu recentemente lo stesso articolo **25 quinquiesdecies**, sempre con riferimento ai reati di cui legge n. 74 del 10.3.2000 (reati tributari), è stato modificato/integrato dal **D.lgs n. 75 del 14.07.2020**, con l’introduzione del comma 1-bis e, così, modificando i commi 2 e 3.

Il comma 1-bis, in relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, ha previsto l’applicazione all’ente delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall’articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Ulteriormente, qualora, dalla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis dell’art. 25 quinquiesdecies, l’ente consegua un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.82 di 97

umentata di un terzo, restando impregiudicata la sanzione interdittiva per i casi di particolare gravità.

La novella, tra quelli tributari ha introdotto nuove figure di reati presupposto, tra questi:

- a) **dichiarazione infedele** ex art. 4 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 300 quote);
- b) **omessa dichiarazione** ex art. 5 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- c) **indebita compensazione** ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

Ai tali reati sono applicabili le **circostanze aggravanti** di cui al comma 2 e le **sanzioni interdittive** richiamate al comma 3 dell'art. 25-quinquiesdecies.

Le novità pervenute con il D.Lgs. 75/2020 hanno riguardato anche l'art. 24 D.Lgs. 231/2001, "REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", dei quali si è già trattato nella specifica sezione, a cui si rimanda integralmente.

xxii) **ART. 25 SEXIESDECIES del D.LGS 231/01 "REATO DI CONTRABBANDO"**
(Art. introdotto dal D.lgs 75/2020)


Il Decreto 75/2020, ha inserito nel D.lgs 231 l'art. **25 sexiesdecies**, rubricato "**CONTRABBANDO**", laddove, per i reati ex DPR n. 43/73, l'ente diventa passibile di una sanzione pecuniaria fino a 200 quote, ovvero, fino a 400 quote; quando i diritti di confine evasi superano i 100.000 euro, sono previste anche sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del 231/01.

Le fattispecie di reati che determinano responsabilità dell'ente sono riportate all'interno del titolo VII del d.p.r. 43/1973 - VIOLAZIONI DOGANALI – che, a sua volta, si articola in due CAPI.

IL CAPO I "CONTRABBANDO", enuclea le fattispecie delittuose rilevanti allorché dirette ad evadere i diritti di confine per un valore superiore a diecimila euro.

In questa famiglia di reati rientrano:

- **Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali** (art. 282 d.p.r. 43/1973);
- **Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine** (art. 283 d.p.r. 43/1973);
- **Contrabbando nel movimento marittimo delle merci** (art. 284 d.p.r. 43/1973);
- **Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea** (art. 285 d.p.r. 43/1973);
- **Contrabbando nelle zone extra-doganali** (art. 286 d.p.r. 43/1973);
- **Contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali** (art. 287 d.p.r. 43/1973);
- **Contrabbando nei depositi doganali** (art. 288 d.p.r. 43/1973);
- **Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione** (art. 289 d.p.r. 43/1973);

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.83 di 97


- **Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti** (art. 290 d.p.r. 43/1973);
- **Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea** (art. 291 d.p.r. 43/1973);
- **Contrabbando di tabacchi lavorati esteri** (art. 291-bis d.p.r. 43/1973);
- **Contrabbando di tabacchi lavorati esteri - circostanze aggravanti del delitto di** (art. 291-ter d.p.r. 43/1973);
- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri** (art. 291 quater d.p.r. 43/1973);
- **Altri casi di contrabbando** (art. 292 d.p.r. 43/1973);
- **Equiparazione del delitto tentato a quello consumato** (art. 293 d.p.r. 43/1973)
- **Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato** (art. 294 d.p.r. 43/1973).

Per contrabbando si intende: *“la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine”.*

Per diritti doganali e di confine si intendono: *” tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono “diritti di confine”: (i) i dazi di importazione e quelli di esportazione, (ii) i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre (iii) per quanto concerne le merci in importazione i diritti di monopolio e le sovraimposte di confine ed ogni altra imposta o sovraimposta di consumo a favore dello stato.”*

IL CAPO II “CONTRAVVENZIONI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI”, enuclea i comportamenti/azioni che assumono rilevanza ai fini della responsabilità, sempre che i diritti di confine evasi superino i 10 mila euro:

- **Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti** (Art. 304 d.P.R. 43/1973)
- **Mancato scarico della bolletta di cauzione. Differenze di quantità** (art. 305 d.P.R. 43/1973);
- **Differenze di qualità rispetto alla bolletta di cauzione** (art. 306 d.P.R. 43/1973);
- **Differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati** (art. 308 d.P.R. 43/1973);
- **Differenze riscontrate nei magazzini di temporanea custodia** (Art. 309 d.p.r. 43/1973)
- **Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione** (310 d.P.R. 43/1973);
- **Differenze di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione** (311d.p.r 43/1973);

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.84 di 97

- **Differenze di qualità nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione** (312d.p.r 43/1973);
- **Differenze di quantità rispetto alla dichiarazione per riesportazione e per reimportazione** (313 d.P.R. 43/1973);
- **Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani** (316 d.P.R. 43/1973);
- **Inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili** (317 d.P.R. 43/1973);
- **Pene per le violazioni delle discipline imposte alla navigazione nelle zone di vigilanza** (321 d.P.R. 43/1973).

In questo gruppo di reati, sia del Cap I che II, le fattispecie che assumono maggiore rilevanza sono, certamente, quelle degli **artt. 282, 284 e 285** che puniscono il contrabbando per terra, mare ed aria. Ciò vuole che, i processi aziendali a rischio sono quelli relativi all'acquisto o alla vendita di beni sottoposti a diritti doganali o di confine.

xxiii) REATI TRANSNAZIONALI - LEGGE N.146/2006 modificata dalla L. N. 236 del 2016

In data 16 marzo 2006 è entrata in vigore la Legge n. 146 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”* che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati, previsti dalla legge italiana, allorché assumano rilevanza/carattere transnazionale.

A mente dell’art. 3 di tale legge si considera reato transnazionale “Il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.

Sul tema, i reati che, qualora fossero transnazionali, implicherebbero una responsabilità amministrativa per l’ente sono:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e **Associazione di tipo mafioso** (art. 416 bis c.p.)

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n. 43 del 1973) e **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990), per i quali si applica all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote e le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/01 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore ad un anno.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.85 di 97

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 231/01.

Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.Lgs. n. 286 del 1998), si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote, nonché le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/01, per una durata non superiore a due anni.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) e **Favoreggiamento personale** (art. 378 c.p.), per i quali si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

Per espresso richiamo della legge in esame, a tutti gli illeciti amministrativi da reato appena esaminati, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231 del 2001 sebbene non materialmente inseriti nel testo di tale decreto.

1.4 DELITTI TENTATI (Art. 26 del Decreto Lgs 231/01)

L'articolo 26 del Decreto ci ricorda che non solo la consumazione dei reati determina una sanzione a carico dell'Ente, ma anche se solo i medesimi vengono tentati.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei Delitti indicati nel Capo I del Decreto (articoli da 24 a 25-*octies*), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà; l'irrogazione delle sanzioni è, invece, esclusa, nei casi in cui l'ente impedisca, volontariamente, il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26); in tal caso, la non applicazione della sanzione si giustifica, in virtù dell'interruzione di ogni rapporto d'immedesimazione organica, tra l'ente ed i soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.5 L'ESONERO DA RESPONSABILITÀ

Gli articoli 6 e 7 D.Lgs. 231/2001 prevedono una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- 1) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, **Modelli di Organizzazione e di Gestione e Controllo**, idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali;
- 2) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento è stato affidato ad un **Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo**;
- 3) le persone hanno commesso il reato eludendo, **fraudolentemente**, i modelli di organizzazione e di gestione;
- 4) non vi è stata omessa o insufficiente **vigilanza**, da parte dell'Organismo di controllo.

In relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, i modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- i) individuare le attività, nel cui ambito possono essere commessi i reati;

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.86 di 97

- ii) prevedere specifici protocolli, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- iii) individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie, idonee ad impedire la commissione dei reati;
- iv) prevedere obblighi di informazione, nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- v) introdurre un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

È opportuno effettuare, tuttavia, una distinzione:

- a) se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, **l'ente non risponde se prova i punti precedenti;**
- b) se il reato è commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile, se la commissione del reato è stata resa possibile, dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, ma tale inosservanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i Modelli di Organizzazione e di Gestione possano essere adottati, sulla base di codici di comportamento, redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare osservazioni sulla relativa idoneità.

1.6 MODELLO SANZIONATORIO PER ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO - Art. 9 D.lgs 231/01

Secondo l'art. 9 del Decreto le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) **la sanzione pecuniaria;**
- b) **le sanzioni interdittive;**
- c) **la confisca;**
- d) **la pubblicazione della sentenza.**

Le sanzioni interdittive sono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni pecuniarie si applicano in ogni caso, ma l'ammontare delle stesse non è predeterminato. Esse sono infatti stabilite "per quote" e in relazione alla gravità dell'illecito e alle condizioni economiche dell'Ente (secondo l'art. 10 del Decreto per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria, la sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille l'importo di una quota va da un minimo di *Euro 258* ad un massimo di *Euro 1549* e ammesso il pagamento in misura ridotta).

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.87 di 97

Le sanzioni interdittive, tra le quali si annoverano:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;

si applicano unicamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto che vanno dai reati contro la Pubblica Amministrazione ai reati di terrorismo e contro la personalità individuale, dai reati in ambito di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita, per i delitti informatici e trattamento illecito di dati, dai reati di mafia ai reati contro il diritto d'autore.

In ogni caso per poter infliggere pene interdittive, deve ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:

CHE l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione, sempreché il verificarsi della fattispecie criminosa sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

CHE vi sia stata reiterazione degli illeciti amministrativi.

Anche se le sanzioni pecuniarie possono arrivare fino alla consistente cifra di Euro 1.549.000, non sono da sottovalutare le misure interdittive, che soprattutto in società di grandi dimensioni possono generare perdite di notevole entità, soprattutto in una prospettiva di mancato guadagno.

2.1. L'IDONEITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

L'adozione ed efficace attuazione, da parte dell'ente, di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in fase anteriore alla commissione del reato, può comportare un'esenzione da responsabilità, purché detto Modello presenti le seguenti caratteristiche (articolo 6 comma 2):


i) individui la sfera di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (**c.d. mappatura del rischio**);

ii) preveda specifici protocolli, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

iii) individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;

iv) crei obblighi di informazione, nei confronti dell'organismo, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;

v) istituisca un sistema disciplinare idoneo, al fine di sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.88 di 97

La valutazione in ordine all'idoneità ed alla concreta attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, da parte dell'ente, è effettuata dall'Autorità Giudiziaria Penale, nell'ambito del relativo procedimento.

L'art. 36 del Decreto prevede, infatti, che: *"la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al Giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'Ente si osservano le disposizioni sulla composizione del Tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende"*.

Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è, di regola, riunito al procedimento penale instaurato, nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende (art. 38 Decreto).

Nel contesto dinanzi descritto, l'accertamento della responsabilità della Società avviene attraverso:

- i) la verifica della sussistenza del reato presupposto della responsabilità della Società;
- ii) il sindacato di idoneità sul Modello Organizzativo adottato.

2.2. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DA PARTE DI PESCARA MULTISERVICE S.R.L.

La Pescara Multiservice s.r.l., consapevole dell'importanza che - soprattutto negli ultimi tempi - hanno assunto, sia il Decreto in oggetto, sia i reati in esso contemplati, **ha deciso di dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo allo scopo di prevenire gli illeciti dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa. La predisposizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/2001, se da un lato nasce dalla spinta avuta per mezzo della delibera n. 20 del Consiglio Comunale di Pescara del 28.02.2011** avente ad oggetto *"Adozione da parte delle società partecipate dal Comune dei modelli organizzativi ex art. 6 D. Lgs. 231/2001"*, dall'altro risponde alla convinzione dell'azienda che ogni elemento utile al fine di ricercare condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali è meritevole di attenzione sia per l'immagine della società sia per la piena tutela degli interessi degli stakeholders aziendali. Pescara Multiservice s.r.l. nutre la massima fiducia nella professionalità e nella capacità dei propri dirigenti e dei propri dipendenti e reputa che tali doti possano essere meglio sviluppate tramite un modello che ne vada a costituire una carta fondamentale di comportamento da rispettare nel raggiungimento dell'oggetto sociale.

Il presente Modello pertanto **è indirizzato a tutto il personale della società** e, in particolare, a quanti svolgano le attività identificate a rischio. Le prescrizioni del presente Modello devono pertanto essere rispettate sia dal personale che dovesse eventualmente svolgere funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione e controllo, nonché da tutti i lavoratori sottoposti a qualsiasi titolo alla direzione o alla vigilanza dei medesimi dirigenti, nonché ai componenti del Collegio Sindacale (di seguito "Destinatari"). Pescara Multiservice, inoltre, richiede, tramite la previsione di apposite clausole contrattuali, a tutti i Collaboratori, ai Consulenti, ai Partner e ai Fornitori, il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto e dei principi etici adottati, attraverso la documentata presa visione del Codice Etico.

2.3. FINALITA' DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.89 di 97

Il Modello organizzativo adottato dalla Pescara Multiservice s.r.l. è mirato e diretto a perseguire le seguenti finalità:

- **migliorare** il sistema di governance all'interno della Società;
- **mappare** accuratamente i processi aziendali al fine di creare procedure dettagliate e logiche funzionali di definizione dei compiti;
- **predisporre** un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi alle attività aziendali più sensibili;
- **formare** ed informare tutti coloro che operano in nome e per conto della Pescara Multiservice s.r.l. in merito al Decreto in oggetto ed alle disposizioni del presente modello e del relativo Codice Etico;
- **responsabilizzare** tutte le risorse aziendali riguardo alle possibili violazioni del modello mediante un definito e strutturato sistema sanzionatorio;
- **affermare** in modo deciso ed autorevole che la Pescara Multiservice s.r.l. non tollera che siano commessi reati – siano essi ricompresi o meno nel Decreto – nel suo interesse o a suo vantaggio, considerando ingiusto e dannoso trarre profitto da attività illecite di qualsiasi tipo.

2.4. STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il presente modello è costituito da una **parte generale**, dove vengono presi in considerazione:

- i profili sanzionatori del D. Lgs. 231/2001, con tutte le fattispecie di reati previsti dall'Ordinamento;
- le motivazioni e le finalità che hanno dettato l'esigenza dell'adozione del Modello organizzativo da parte della Pescara Multiservice s.r.l.;
- l'Organismo di Vigilanza;
- la formazione del personale e le modalità di diffusione del modello;
- le sanzioni disciplinari in caso di violazione del modello;
- le procedure di controllo e di audit.

È costituito inoltre **da una parte speciale** dove vengono presi in considerazione tutti i reati previsti dal decreto alla luce della loro eventuale realizzazione nei processi della società.

Seguirà dunque una sezione dedicata all'analisi dei rischi aziendali, ovvero all'identificazione delle aree aziendali all'interno delle quali è astrattamente ipotizzabile la commissione di taluno dei reati previsti dal Decreto.

In base ai risultati di tale operazione si andranno ad identificare quindi i protocolli, la modulistica e i percorsi formativi più opportuni da implementare in azienda. Il presente modello rappresenta un atto di emanazione dell'amministratore unico, così come la sua adozione e le sue modifiche ed integrazioni sono rimesse alla sua esclusiva competenza.

3.1. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza - istituito ai sensi dell'art.6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.231/01 e

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.90 di 97

dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo - è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Codice Etico e del Modello e di curarne l'aggiornamento. Per tale motivo l'OdV deve essere posto in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri Organi sociali di gestione non potendo i soggetti eletti a tale funzione di controllo essere investiti di compiti aziendali incompatibili. Per il suo funzionamento l'OdV potrà essere dotato di un regolamento interno.

3.2. IDENTIFICAZIONE DELL'ODV

Affinché sia garantita da parte dell'OdV la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza, il Modello prevede espressamente che a detto Organo non siano attribuiti compiti operativi a carattere gestionale a rilevanza economico/finanziaria esterna che, rendendolo partecipe di decisioni e attività gestionali, ne minerebbero l'obiettività di giudizio. I requisiti specifici che l'Organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle funzioni istituzionali allo stesso assegnate, sono quelli delineati dalle Linee Guida di Confindustria (versione 2008) e già recepiti dalla giurisprudenza:

a) **Autonomia e indipendenza.**

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali affinché i componenti dell'OdV non siano direttamente coinvolti nelle attività oggetto della loro attività di controllo. Pertanto possono essere chiamati a far parte dell'OdV soggetti, all'interno della struttura aziendale, sprovvisti di compiti operativi a rilevanza economico/finanziaria, i quali devono riferire direttamente ai massimi vertici aziendali ovvero soggetti esterni, con specifico incarico in relazione ai compiti precisi dell'OdV.

b) **Professionalità.**

I componenti dell'OdV devono possedere specifiche conoscenze tecniche specialistiche adeguate alle funzioni che l'Organo è chiamato a svolgere, e proprie di chi compie un'attività "ispettiva", di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuspenalistico. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono maggiormente l'obiettività di giudizio.

c) **Continuità d'azione.**

L'OdV deve:

- **lavorare** costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine, e predisponendo appositi strumenti di audit;
- **curare** l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto ed in considerazione delle ridotte dimensioni della Pescara Multiservice s.r.l., quest'ultima Società istituisce un Organismo di Vigilanza di tipo monocratico, dotato dei requisiti sopra citati.

3.3. CAUSE DI INELEGGIBILITA' E MOTIVI DI REVOCA DELL'ODV

I membri dell'OdV restano in carica per tre anni e possono essere rinominati, devono sottoscrivere per apposito contratto finalizzato all'insediamento nella carica e fornire le autocertificazioni richieste dalla Pescara Multiservice s.r.l. in ordine ai requisiti di onorabilità e

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.91 di 97

professionalità rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 gennaio 2000 n. 445 che prevede tra l'altro la dichiarazione attestante che non si trovano nelle condizioni di cui all'art.2382 del codice civile.


Non possono essere nominati membri dell'OdV il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società. Tra le cause di ineleggibilità a componente dell'OdV va poi annoverata la sentenza di condanna o patteggiamento *non irrevocabile* per uno o più reati previsti dal decreto in oggetto. Nel caso del venir meno (per dimissioni, rinuncia, ecc.) di uno dei componenti dell'OdV, la nomina del sostituto è deliberata senza alcun indugio dall'Amministratore Unico.

I membri dell'OdV decadono dalla loro carica al perdere dei requisiti e/o delle qualità in base alle quali è avvenuta la nomina. L'OdV potrà essere dotato di un budget di spesa autonomo concordato annualmente con l'amministratore unico, sentito il socio unico Comune di Pescara. I membri dell'OdV rilasciano all'atto della nomina una dichiarazione attestante la loro idoneità a ricoprire la carica.

3.4. FUNZIONI DELL'ODV

Dal punto di vista operativo, è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- a) **verificare** periodicamente la completezza e correttezza della mappatura delle aree potenzialmente a rischio di reato, al fine di adeguarle ai mutamenti dell'attività di impresa e/o della struttura aziendale. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management, di coloro che esercitano le attività di controllo e dei responsabili delle singole Funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati di cui alla Parte Speciale del presente Modello. Per le comunicazioni devono essere seguite le indicazioni previste dal modello stesso.
- b) **esaminare** l'informativa periodica (trimestrale) predisposta dalle figure di responsabilità individuate, al fine di avere una panoramica completa e dettagliata sul livello di attuazione del Modello;
- c) **pianificare** ed effettuare periodicamente delle verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurando che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che l'attività ispettiva dell'Organismo di Vigilanza non può in alcun modo sostituire le attività di controllo demandate alla responsabilità primaria del management operativo, che sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale. L'Organismo di Vigilanza nello svolgimento delle citate verifiche può delegare alcuni compiti di natura tecnica particolarmente complessi a soggetti terzi, dopo averne informato l'Amministratore Unico.
- d) **effettuare** periodicamente verifiche mirate alla congruenza di determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività sensibili. I risultati di tali verifiche devono essere oggetto di specifico rapporto, che sarà parte integrante della relazione scritta sull'attività;
- e) **curare** il costante aggiornamento del modello e dei protocolli;

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.92 di 97

f) **controllare** la presenza, la corretta conservazione e l'efficacia della documentazione necessaria alla gestione del modello.

A tal fine, anche coordinandosi con eventuali altre funzioni aziendali, l'Organismo di Vigilanza deve:

- 1) **verificare** l'esistenza di nuove attività sensibili;
- 2) **garantire** che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;
- 3) **raccogliere**, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute in attuazione del Modello;
- 4) **aggiornare** la lista delle informazioni necessarie per un corretto svolgimento della propria attività di vigilanza, ed in particolare: sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati di cui alle Parti Speciali del presente Modello; - sui rapporti con i soggetti terzi;
- 5) **promuovere** iniziative per la formazione del personale sulle finalità e sui contenuti del Modello;
- 6) **suggerire** dei provvedimenti disciplinari, che saranno poi decisi dall'Assemblea dei Soci.

L'art. 52 del D.Lgs. del 16 novembre 2007 dispone che anche l'OdV, oltre al Collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza, al comitato di controllo di gestione, **debba vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel citato Decreto, dovendo:**

- a) **comunicare, senza ritardo**, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2 (disposizioni in materia di identificazione del cliente e disposizioni procedurali per prevenire il riciclaggio);
- b) **comunicare, senza ritardo**, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia (segnalazione di operazioni sospette);
- c) **comunicare, entro trenta giorni**, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49 (limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore), commi 1, 5, 6, 7, 12,13 e 14 e all'articolo 50 (divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con registrazione fittizia) di cui hanno notizia;
- d) **comunicare, entro trenta giorni**, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 (obblighi di registrazione) di cui hanno notizia.


3.5. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DELL'ODV

Sono assegnate all'OdV della Pescara Multiservice s.r.l. due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente con l'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale;

- la seconda, su base annuale, nei confronti dell'Assemblea dei Soci.

L'OdV di Pescara Multiservice potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.93 di 97

funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Alla chiusura di ogni trimestre, l'OdV trasmette all'Amministratore Unico, una relazione scritta sull'attuazione del Modello. **La medesima comunicazione viene presentata semestralmente al Collegio Sindacale ed annualmente all'Assemblea dei Soci.**

3.6. REPORTING VERSO L'ODV

L'OdV è destinatario di adeguati flussi informativi dagli Organi sociali e dalle Direzioni/Funzioni della Società. In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta dal Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello. Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- 1) eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa devono essere inoltrate all'OdV dalle figure di responsabilità individuate in base alle lettere d'incarico che verranno successivamente redatte di concerto tra Amministratore Unico ed Odv;
- 2) **l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute** e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto all'Amministratore Unico e, laddove ritenuto necessario all'assemblea dei soci ed al Collegio Sindacale, eventuali rifiuti a procedere ad un'indagine interna;
- 3) le segnalazioni dovranno essere in forma scritta mediante invio di posta ordinaria all'indirizzo: Organismo di Vigilanza Pescara Multiservice s.r.l., Piazza Italia 1, 65100 Pescara oppure via e-mail all'indirizzo organismodivigilanza@pescaraparcheggi.it. Tutte le comunicazioni, anche in forma anonima, dovranno avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- 4) le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo ai membri dell'OdV stesso.

L'OdV valuterà se prendere in considerazione anche eventuali segnalazioni anonime, solo se lo riterrà opportuno in base alla gravità della violazione denunciata ed all'impatto che potrebbe avere sulla società (a tal proposito l'art 6 del Decreto è stato integrato con il comma 2 bis che demanda al modello organizzativo l'implementazione del sistema cosiddetto di **Whistleblowing**).

Il predetto sistema, se non già previsto dal PTPCT, dovrà prevedere che le singole

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.94 di 97

segnalazioni, formulabili con strumenti telematici, dovranno pervenire con modalità separate per preservare la conoscibilità del soggetto esponente i fatti rilevanti nonché la tutela dello stesso da atti discriminatori da parte del datore di lavoro.

All'Organismo di Vigilanza devono altresì essere comunicate le notizie relative:

- ai procedimenti disciplinari azionati per violazioni del Modello;
- alle sanzioni disciplinari irrogate;
- ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Il sistema delle deleghe e dei poteri attribuiti ai dipendenti della società deve essere comunicato all'organismo di vigilanza; **tempestivamente dovranno essere comunicate anche le modificazioni di tali poteri.** Con cadenza annuale, contestualmente all'approvazione del Bilancio, il Rappresentante Legale della società rilascerà all'OdV una lettera di attestazione sul rispetto del D.Lgs. 231/01 e dei principi del modello.

3.7. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

Pescara Multiservice s.r.l. è costantemente impegnata a promuovere la conoscenza del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, del relativo Codice Etico, dei protocolli e dei relativi moduli applicativi presso tutti i propri dipendenti, che sono quindi tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e ad attuarli consapevolmente.

3.8. FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'OdV procederà alla formazione del personale che sarà necessariamente differenziato in ragione delle mansioni e dei compiti rivestiti all'interno dell'azienda.


I temi principali trattati in sede di formazione saranno i seguenti:

- A) *Nozioni di carattere generale sul D. Lgs. 231/2001*
- B) *Le fattispecie di reato previste dal legislatore e le sanzioni. I presupposti della responsabilità*
- C) *Codice Etico e Modello organizzativo di Pescara Multiservice*
- D) *I processi sensibili dell'ente (con approfondimenti sulla propria area di competenza, con l'analisi dei relativi protocolli ed eventuali procedure).*

La formazione è opportunamente programmata e debitamente tracciata.

Tutti i dipendenti firmeranno una dichiarazione, dove verrà documentata la sua conoscenza del codice etico e del modello organizzativo, nonché la sua volontà di adeguarsi alle prescrizioni in essi contenute. Una dichiarazione più dettagliata sarà poi firmata dal dipendente impiegato in operazioni sensibili. Al fine di garantire una più corretta applicazione del modello ed una più immediata individuazione delle singole responsabilità, si provvederà, contestualmente all'adozione del presente modello organizzativo, a redigere in forma grafica intuitiva e comprensibile un dettagliato organigramma aziendale, affiancato da un organigramma nominativo.

Gli organigrammi sono aggiornati direttamente dall'OdV, sulla base delle informazioni

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.95 di 97

ricevute ed acquisite autonomamente in azienda.

3.9. INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

Dovranno essere fornite ai collaboratori esterni DELLA Pescara Multiservice s.r.l. (consulenti, fornitori, agenti, rappresentanti ed in genere tutti i terzi aventi rapporti con la società) apposite informative su finalità, struttura e contenuto del Modello e di tutte le sue componenti essenziali, sulle modalità di implementazione dello stesso, nonché sui testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzati al riguardo, mediante idonea informativa appositamente predisposta.

Ai fini di una adeguata attività di informazione, l'Organismo di Vigilanza provvederà a curare **la diffusione del Codice Etico ai soggetti destinatari delle prescrizioni di cui al presente paragrafo mediantela sua pubblicazione sul sito Internet aziendale.**

I soggetti destinatari delle prescrizioni del presente paragrafo saranno invitati a rilasciare, a cura della funzione contrattualmente interessata, una dichiarazione sottoscritta ove si attesti l'avvenuta conoscenza del Codice Etico, unitamente all'impegno ad osservarne le prescrizioni nonché a non tenere condotte che possano comportare il coinvolgimento della Società nelle fattispecie di reato previste nel Decreto. Il fornitore dovrà inoltre compilare e sottoscrivere un apposito questionario con cui si procederà ad una corretta valutazione dei requisiti previsti dal Decreto e dal modello in oggetto.

4.1. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONI

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato **SOLO QUALORA PREVEDA UN SISTEMA SANZIONATORIO IDONEO A PUNIRE IL MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE E DELLE MISURE IN ESSO INDICATE.** Sono pertanto stabilite sanzioni che variano in base alle responsabilità aziendali che commettono le violazioni ed alla gravità delle violazioni. Si avranno così sanzioni per:

- a) **Lavoratori dipendenti;**
- b) **Amministratori, direttore generale e sindaci;**
- c) **Dirigenti;**
- d) **Collaboratori esterni e partner**

Un fattore importante da tenere in considerazione è dato dalla tempestività ed **immediatezza dell'irrogazione della sanzione disciplinare;** anche se fosse decisamente più conforme ai principi del garantismo il far dipendere l'irrogazione della sanzione dall'esito di un giudizio penale - eventualmente istauratosi in seguito alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto 231 -diventerebbe assai arduo assicurare l'efficace attuazione del Modello. È opportuno in questa sede segnalare che il sistema disciplinare della Pescara Multiservice s.r.l. è fondato nel rispetto dei principi del diritto del lavoro e, in particolare, conformemente a quanto prescritto dall'art.7 dello Statuto dei Lavoratori L. 300/70, dalle normative speciali e dai CCNL di riferimento.

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.96 di 97

4.2. SANZIONI PER I DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle regole comportamentali contenute nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico, nonché la violazione dei doveri relativi alla prevenzione degli infortuni e delle malattie sul luogo di lavoro, sono definiti come illeciti disciplinari. Le sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dai vigenti CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della L. 300/70 ed eventuali normative speciali applicabili. **Le sanzioni previste dai CCNL applicati sono:**

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- e) licenziamento per mancanze (ai sensi delle proprie previsioni normative).

È a carico dell'Assemblea dei soci ed esecutivamente dell'Amministratore Unico la gestione di tutto l'iter formale e di comunicazione relativo all'irrogazione di sanzioni di cui al presente modello.

L'Amministratore Unico riferisce all'OdV, in merito alle sanzioni disciplinari emesse. Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione prevista saranno applicati, nei singoli casi, tenendo conto dei seguenti elementi:

- intenzionalità del comportamento illecito e non corretto;
- grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- condotta complessiva del dipendente (eventuali precedenti), oppure l'esistenza di circostanze attenuanti (o aggravanti), tenendo in debito conto la professionalità ed il suo passato lavorativo;
- ruolo ed i compiti assegnati al dipendente;
- il ruolo ed i compiti assegnati al dipendente;
- livello di responsabilità/posizione gerarchica, funzionale e/o teorica;
- eventuali ipotesi di condivisioni della responsabilità con altri collaboratori che abbiano concorso al comportamento manchevole.

4.3. SANZIONI NEI RIGUARDI DI AMMINISTRATORI E SINDACI

In caso di violazione da parte di Amministratori, Revisori e/o Sindaci di quanto prescritto nel Modello organizzativo e nel Codice Etico adottato dalla Società, **l'Organismo di Vigilanza informerà l'Assemblea dei soci ed il Collegio Sindacale**, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, ivi compresa la convocazione per l'esame e l'adozione dei provvedimenti conseguenti espressamente indicati nel sistema disciplinare (tra cui la revoca per giusta causa dell'amministratore, del revisore o del sindaco).

4.4. MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER E TERZI

	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	Rev. del 24/01/2022
Pescara Multiservice Srl	PARTE GENERALE	Pag.97 di 97

La violazione da parte dei Terzi (Consulenti o Partners esterni, non legati da vincolo di subordinazione con l'Impresa, ma sottoposti per il singolo incarico a controllo e vigilanza da parte dell'Impresa) delle regole di cui al presente Modello, costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali che può comportare, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto. A tal proposito nei singoli contratti stipulati di volta in volta con i Terzi dovranno essere istituite clausole ad hoc per disciplinare le conseguenze derivanti dalla violazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

4.5. VERIFICA SULL'ADEGUATEZZA E SULL'APPLICAZIONE DEL MODELLO

Il Modello Organizzativo sarà soggetto a due tipologie di verifiche:

1. **Attività di monitoraggio** sull'effettività del Modello attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche (trimestrali) - relative al fatto che siano state rispettate le indicazioni e le prescrizioni del documento, nonché i relativi poteri di delega e limiti di firma - da parte dei destinatari del Modello (saranno i responsabili di area a far compilare periodicamente ai loro sottoposti le dichiarazioni in oggetto ed a trasmetterle all'organismo di vigilanza);
2. **Monitoraggio** costante da parte dell'OdV., con verifiche a campione – *anche a sorpresa* - riguardanti l'effettiva e continua redazione della modulistica prevista dal Modello e da accertamenti sul rispetto dei protocolli. A tale scopo l'OdV predispone un Piano di Audit annuale dove programmare e registrare annualmente gli audit ed un Registro delle non conformità dove tenere sotto controllo tutte le non conformità rilevate. Per l'effettuazione dei controlli l'OdV si avvarrà di apposite check lists (da esso appositamente predisposte) da utilizzare nelle verifiche ispettive presso le singole aree aziendali oggetto degli accertamenti.
3. **Ogni sei mesi l'OdV** provvederà poi alla verifica di tutte le segnalazioni ricevute, di tutte le azioni intraprese e di tutte le sanzioni irrogate, realizzando un report, da trasmettere al Collegio Sindacale, contenente anche le eventuali proposte di integrazione e miglioramento dell'intero sistema di gestione implementato.

L'Organismo di Vigilanza valuterà la necessità o meno di apportare modifiche/integrazioni alla documentazione emessa a seguito di:

- Modifiche normative riguardanti l'introduzione di nuovi reati;
- Modifiche rilevanti nella struttura aziendale;
- Segnalazione di punti di debolezza del Modello da parte del Personale della società;
- Introduzione di nuovi rilevanti processi aziendali interessati dal decreto in oggetto.

L'integrazione del Modello, in conformità dell'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto 231/01 – è demandata all'Amministratore Unico della Pescara Multiservice s.r.l. il quale potrà aggiungere Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove norme rientrino nell'ambito di applicazione del Decreto.

L'OdV
Avv. Carlo Pirozzolo